

Foglio Informativo n. 5300/15
Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2010

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente
(in caso di offerta fuori sede)



Timbro Filiale/Agenzia

Foglio Informativo

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

Informazioni sull'intermediario.

Denominazione sociale:	Neos Finance S.p.A.
Sede legale ed amministrativa:	via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA
Sito internet:	www.neosfinance.com
Recapiti Servizio Clienti:	Tel. 051 21181 - Fax 051 7450430
Indirizzo e-mail:	info@neosfinance.com
Capitale Sociale:	€ 142.518.306,00 i.v.
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:	n. 7000
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del TUB:	n. 32246
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:	02218780373
REA:	n. 260274

Società a Socio Unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia. Iscritta alla Sezione "D" del RUI presso ISVAP con il n. D000200413.

Che cos'è un prestito contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Il prestito contro la **cessione del quinto dello stipendio o della pensione** è un finanziamento a medio-lungo termine destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e ai pensionati, con durata da un minimo di 2 anni a un massimo di 10.

Il Cedente (cioè il cliente che sottoscrive il finanziamento) rimborsa il prestito mediante trattenute mensili pari all'importo della rata mensile (comprensiva del capitale rimborsato e degli interessi calcolati secondo un tasso fisso) sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora.

NORMATIVA APPLICABILE. La cessione del quinto è disciplinata da: D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 e dal relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950 e successive modifiche ed integrazioni; D.M. Economia e Finanze n. 313/2006; Codice Civile; D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

CARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Il "Prestito contro cessione del quinto dello stipendio" è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque esigenza di credito di carattere personale e familiare.

Il prodotto è riservato ai Lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:

- Cittadini italiani ed extracomunitari maggiorenni. Questi ultimi devono essere residenti in Italia da almeno 5 anni o avere un'anzianità di servizio di almeno 3 anni presso l'amministrazione.
- Assunti da almeno 6 mesi a tempo indeterminato.
- Che non abbiano maturato il diritto alla pensione al momento della stipula del finanziamento.
- Risultanti in attività di servizio (cioè non in aspettativa, in stato di gravidanza o maternità, cassa integrazione, mobilità o sottoposti a sanzioni disciplinari) e con sana e robusta costituzione fisica (cioè non in malattia od infortunio).

Modalità di rimborso. Il rimborso del prestito avviene attraverso trattenuta dallo stipendio ad opera del datore di lavoro, che ne effettua il versamento direttamente alla Cessionaria (la Banca/Società finanziaria che ha erogato il prestito).

Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR): Per legge, il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cedente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

CARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Il "Prestito contro cessione del quinto della Pensione" è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque esigenza di credito di carattere personale e familiare.

Si rivolge a tutti i pensionati con:

- trattamento pensionistico cedibile in corso;
- età inferiore agli 85 anni alla scadenza del finanziamento.

RISCHI COMUNI AD ENTRAMBI I PRESTITI

I Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prevedono tasso d'interesse fisso e importo rata costante per tutta la durata del finanziamento.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Il principale **rischio** connesso ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione consiste nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato (rischio tipico dei finanziamenti a **tasso fisso**).

ASSICURAZIONI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sono contratte polizze di assicurazione contro il rischio premorienza e polizza assicurativa contro rischio perdita dell'impiego (entrambe a carico del Cedente). In particolare, la stipula del contratto di Prestito garantito dalla **cessione del quinto dello stipendio/pensione** prevede la sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all'operazione a copertura del rischio Vita del Cedente e a beneficio della Finanziaria. Il costo della polizza vita è a totale carico del Cedente ed il relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente da Neos Finance S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. Nel caso in cui si verifichi l'evento sinistro, la Compagnia assicurativa corrisponderà direttamente a Neos Finance l'importo delle rate di finanziamento non ancora scadute, senza diritto di rivalsa nei confronti degli eredi del Cedente.

Ancora, con esclusivo riferimento al contratto di Prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il rischio di inadempimento del Cedente dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della interruzione definitiva del rapporto di lavoro dovrà essere garantito attraverso la stipula di una polizza assicurativa avente come unica beneficiaria Neos Finance S.p.A.

I costi di tale polizza sono posti a carico del Cedente, e quindi scalati anticipatamente dall'importo finanziato. In caso di verifica dell'evento sinistro, la Compagnia assicurativa corrisponderà direttamente a Neos Finance l'importo delle rate di finanziamento non ancora scadute, senza diritto di rivalsa nei confronti del Cedente.

Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita, previa espressa richiesta del Cedente, direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo FS della garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo.

Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ANTICIPAZIONE

Il Cedente ha facoltà di richiedere alla Cessionaria un anticipo sul totale del prestito richiesto. Qualora la Cessionaria ritenesse di concedere detto anticipo, nessun costo, onere e commissione verrà applicato alla somma così anticipata.

L'anticipo sarà restituito dal Cedente in un'unica soluzione all'atto di erogazione del prestito, con decurtazione dal netto ricavo (importo del prestito erogato).

Principali Condizioni Economiche

QUANTO PUÒ COSTARE LA CESSIONE DEL QUINTO.

Nella tabella di seguito, sono indicate le condizioni massime applicabili al rapporto. L'applicazione in concreto delle singole voci di costo è determinata da:

- l'età del Cedente
- la sua anzianità di servizio
- l'importo della pensione netta o del suo stipendio al netto delle trattenute
- tipo di amministrazione a cui appartiene
- i limiti di cedibilità previsti dal D.P.R. n. 180/1950
- la durata del prestito

Il valore relativo alle "Commissioni Rete Distributiva", espresso in percentuale, è calcolato sull'importo lordo del finanziamento.

Si precisa che il Cedente non è tenuto a corrispondere al soggetto (Agente/Mediatore) che materialmente entra in rapporto con lui costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

TASSI		
TAEG MASSIMO* (valido sino alla scadenza del Foglio Informativo)	fino a 5.000 € __ 19,925 % oltre 5.000 € __ 17,490 %	
TAN MASSIMO	7,000%	
TEG MASSIMO	fino a 5.000 € 19,925 % oltre 5.000 € 17,490%	
TEGM	Rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze relativo alla categoria di operazioni pubblicizzate in questo foglio informativo. Per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria alla tabella esposta nei locali aperti al pubblico, pubblicata sul sito Internet di Neos Finance (sezione "Trasparenza"), nonché allegata al presente Foglio Informativo, denominata "RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA".	
TASSO DI MORA	Interessi di mora per ritardato pagamento	T.A.N. applicato al contratto + maggiorazione di 2 punti percentuali, e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto
	Modalità di calcolo degli interessi	Calcolo di interesse semplice
	Periodicità	Anno civile
Decorrenza valute	Per interessi contrattuali: data di erogazione del finanziamento Per interessi di mora: data scadenza singola rata	

*Esclude gli importi dovuti dal Cedente a titolo di imposta di bollo

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo ammortamento	francese
Tipologia rata	costante
Periodicità rata	mensile

SPESE E COMMISSIONI	
Spese di istruttoria	€ 600
Oneri fiscali	Nella misura di legge, se dovuti
Commissioni rete distributiva	16 %
Compenso di estinzione anticipata	Massimo 1% del capitale residuo
Spese per comunicazioni periodiche ai clienti	€ 2,50
Periodicità invio comunicazioni periodiche	Annuale
Spese per la consegna della copia completa del contratto idonea per la stipula	€ 0
Spese per consegna copia del contratto su richiesta del Cedente successiva alla sottoscrizione	€ 0
Commissione su eventuali anticipazioni	€ 0

SPESE RECUPERO	
Sollecito telefonico	€ 5
Sollecito scritto	€ 5
Diffida	€ 10
Costituzione in mora	€ 10
Decadenza dal beneficio del termine	€ 10
Incasso effetti	€ 0
Richiamo effetti	Rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ulteriori spese legali	Secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale.

SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE	
Polizza rischio vita	Condizione massima applicabile: 269,36 per mille sul montante + € 60,00 di diritti fissi (il costo della polizza assicurativa rischio vita varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'età del Cedente).
Polizza impiego rientrante nel ramo "Perdite Pecuniarie" contro i rischi di inadempimento dovuti alla perdita del posto di lavoro	Condizione massima applicabile: 120,00 per mille sul montante + € 60,00 di diritti fissi + imposta del 2,5% (la polizza assicurativa rischio impiego varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'anzianità di servizio maturata dal Cedente oltre che della tipologia di Amministrazione presso la quale il Cedente presta servizio).

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo:
Tasso Nominale Annuo Proporzionale = 5,244% - Base Di Calcolo = 365 (Anno Civile)

Es: Donna età 35 anni, anzianità lavorativa 10 anni (Cessione Ministeriali e Pubblici)

Retribuzione globale ceduta	24.000,00
Durata	120 mesi
Importo premio assicurativo	349,42
Rata	200,00

Spese istruttoria	450,00
Commissioni rete distributiva	480,00
Importo erogato	17.351,85
TAEG	10,764%

Clausole contrattuali

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dal versamento del saldo a favore della Cessionaria, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Estinzione anticipata e costi soggetti a restituzione.

Il Cedente ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del prestito. In tal caso la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte le seguenti voci "spese di istruttoria" e "imposte". Il capitale residuo dovuto dal Cedente all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato - in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992 - quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto oltre ad una commissione di estinzione non superiore all'1% del capitale residuo a scadere.

All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolite, interessi di mora per ritardati pagamenti e/o altri sospesi a carico del Cedente. Il Cedente avrà inoltre diritto al rimborso pro-quota delle voci "interessi nominali" e "commissioni rete distributiva", secondo i criteri e le modalità previsti dall'Allegato al Contratto "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni".

Per gli importi relativi agli oneri assicurativi, la Cessionaria provvederà ad inoltrare la richiesta del Cedente alla Compagnia Assicurativa al fine di consentirgli di ottenere da quest'ultima il rimborso pro-quota di premio assicurativo non goduto.

Recesso.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005 (Codice del consumo), il Cedente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di prestito, a mezzo raccomandata a. r. da inviare alla Cessionaria- Neos Finance SpA Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, dalla Cessionaria in funzione del contratto di prestito sottoscritto.

Reclami e procedure stragiudiziali.

Eventuali reclami possono essere avanzati dal Cedente per iscritto a Neos Finance attraverso i seguenti mezzi:

- lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede legale di Neos Finance
- via fax al numero 051-7450468
- via e-mail all' indirizzo info@neosfinance.com.

Neos Finance dovrà evadere la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'Intermediario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

Se entro il predetto termine non avrà ricevuto risposta o non sarà soddisfatto del riscontro fornito dall' ufficio reclami, e fermo restando il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cedente potrà rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni e per conoscere le modalità con cui attivare tale procedura è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, o direttamente presso le Filiali/Agenzie di Neos e sul sito internet www.neosfinance.com.

Legenda

Anticipazione	Importo a valere sul saldo del prestito che può essere richiesto dal Cedente.
Capitale lordo finanziato	Importo pari alla somma del netto ricavo erogato al Cedente e tutte le spese, commissioni, oneri su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato in contratto.

Cedente	I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, i titolari di un rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. con gli enti predetti di durata non inferiore a 12 mesi purché il compenso da questi corrisposto abbia certezza e continuità, nonché i pensionati pubblici o privati titolari di pensione corrisposta dallo stato o dai singoli enti, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
Cessione pro solvendo	La cessione è effettuata per estinguere un debito del Cedente verso la Cessionaria (art. 1198 c.c.) e la liberazione del Cedente avviene solo quando la Cessionaria ha ottenuto il pagamento del debito ceduto.
Cessionaria	La Società finanziaria che eroga il prestito: Neos Finance S.p.A.
Commissioni rete distributiva	Nella misura percentuale convenuta del capitale lordo finanziato, comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta (Filiali) o indiretta (Agenti in Attività Finanziaria/Intermediari Finanziari) quali, a titolo esemplificativo, quelli sostenuti per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ricerca ed attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Cedente; ▪ raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal Cedente; ▪ assistenza al Cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; ▪ gestione della notifica presso il debitore ceduto; ▪ ogni altra attività prestata e connessa al contratto.
Debitore ceduto	Il datore di lavoro del Cedente obbligato a riconoscergli - anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento - una retribuzione, una somma "una tantum" o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza (Amministrazione dello Stato cui all'art. 6 del DPR 180/1950 o uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 180/1950 o un datore di lavoro privato o qualsiasi altro Ente, Società/Cassa Pensioni, Fondo/Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privata).
Decadenza dal beneficio del termine	A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, la Cessionaria notifica al Cedente la richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.
Durata del finanziamento	Intervallo temporale stabilito contrattualmente, entro cui il Cedente dovrà restituire l'importo finanziato, unitamente agli interessi pattuiti.
Estinzione anticipata	Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una commissione di estinzione, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (massimo 1% del capitale residuo).
Interessi	Corrispettivo che il Cedente deve pagare alla Cessionaria, in proporzione al capitale concesso e alla durata del finanziamento e calcolato secondo un tasso fisso.
Netto ricavo	Importo erogato al Cedente decurtato da eventuali anticipazioni o estinzioni anticipate di precedenti prestiti contratti dal Cedente o di altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione/pensione oltre ai relativi interessi e spese.
Piano di ammortamento	Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento, con l'indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; man mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Spese di istruttoria	A titolo meramente esemplificativo vi rientrano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); ▪ controllo documentazione; ▪ istruttoria e caricamento debitore ceduto; ▪ delibera della pratica; ▪ elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); ▪ ogni altro costo connesso al perfezionamento esecuzione del contratto.
Oneri assicurativi o di garanzia	Importo dei premi di polizza o della garanzia INPDAP o delle garanzie accessorie al prestito (es. Fondo rischi e garanzia del Gruppo Ferrovie dello Stato).
TAN "Tasso Annuo Annuale"	Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.
TAEG "Tasso Annuale Effettivo globale"	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata).
TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio"	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'Intermediario o sul sito internet www.neosfinance.com .

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE
OPERAZIONI

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010

Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010

Categoria di Operazioni	Classi Importo in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (tassi medi aumentati della metà)
Aperture di credito in conto corrente	fino a € 5.000	11,38%	17,070%
	oltre € 5.000	9,15%	13,725%
Scoperti senza affidamento	fino a € 1.500	16,47%	24,705%
	oltre € 1.500	13,42%	20,130%
Anticipi e sconti commerciali	fino a € 5.000	5,58%	8,370%
	da € 5.000 a € 100.000	5,95%	8,925%
	oltre € 100.000	3,78%	5,670%
Factoring	fino a € 50.000	4,99%	7,485%
	oltre € 50.000	3,45%	5,175%
Crediti personali		11,26%	16,890%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		12,33%	18,495%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a € 5.000	13,95%	20,925%
	oltre € 5.000	11,66%	17,490%
Leasing autoveicoli e aeronavale	fino a € 25.000	8,79%	13,185%
	oltre € 25.000	7,00%	10,500%
Leasing immobiliare		3,47%	5,205%
Leasing strumentale	fino a € 25.000	8,90%	13,350%
	oltre € 25.000	4,81%	7,215%
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a € 5.000	10,95%	16,425%
	oltre € 5.000	10,66%	15,990%
Credito revolving	fino a € 5.000	17,33%	25,995%
	oltre € 5.000	12,73%	19,095%
Mutui con garanzia ipotecaria:			
	- a tasso fisso	4,51%	6,765%
- a tasso variabile	2,60%	3,900%	

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

Foglio Informativo n. 5400/15
Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2010

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente
(in caso di offerta fuori sede)



Timbro Filiale/Agenzia

Foglio Informativo

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Informazioni sull'intermediario.

Denominazione sociale:	Neos Finance S.p.A.
Sede legale ed amministrativa:	via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA
Sito internet:	www.neosfinance.com
Recapiti Servizio Clienti:	Tel. 051 21181 - Fax 051 7450430
Indirizzo e-mail:	info@neosfinance.com
Capitale Sociale:	€ 142.518.306,00 i.v.
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:	n. 7000
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del TUB:	n. 32246
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:	02218780373
REA:	n. 260274

Società a Socio Unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia. Iscritta alla Sezione "D" del RUI presso ISVAP con il n. D000200413.

Che cos'è la delegazione di pagamento

Il prestito contro delegazione di pagamento è un finanziamento a medio-lungo termine destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, con durata da un minimo di 2 anni a un massimo di 10. Può essere affiancata alla cessione del quinto dello stipendio con limiti e criteri assuntivi diversi.

Il Delegante (cioè il cliente che sottoscrive il finanziamento) rimborsa il prestito mediante trattenute mensili pari all'importo della rata mensile (comprensiva del capitale rimborsato e degli interessi calcolati secondo un tasso fisso) sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Delegante lavora.

NORMATIVA APPLICABILE. La delegazione di pagamento è disciplinata da: Codice Civile, Circolari Ministero del Tesoro n.46 del 08.08.1996, n.63 del 16.06,1996 e n.29 del 11.03.1998, Convenzioni specifiche tra la Banca/Società finanziaria e l'amministrazione del Delegante.

CARATTERISTICHE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Il "Prestito contro delegazione di pagamento" è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque esigenza di credito di carattere personale e familiare.

Il prodotto è riservato ai lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:

- Cittadini italiani.
- Assunti da almeno 6 mesi a tempo indeterminato
- Che non abbiano maturato il diritto alla pensione al momento della stipula del finanziamento.
- Risultanti in attività di servizio (cioè non in aspettativa, in stato di gravidanza o maternità, cassa integrazione, mobilità o sottoposti a sanzioni disciplinari) e con sana e robusta costituzione fisica (cioè non in malattia o infortunio).

Modalità di rimborso. Il rimborso del prestito avviene attraverso trattenuta dallo stipendio ad opera del datore di lavoro, che ne effettua il versamento direttamente alla Delegataria (la Banca/Società finanziaria che ha erogato il prestito). Nello specifico, il Delegante conferisce apposito mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere direttamente dalla propria retribuzione le rate mensili di ammortamento ed a effettuare rimessa diretta al Delegatario - ai sensi degli artt. 1269 e 1723, Il comma del codice civile. La delegazione di pagamento è valida ed efficace se viene accettata dal datore di lavoro delegato.

Il Delegante è costituito debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Delegatario dell'importo complessivo ("montante lordo" o "retribuzione globale ceduta") costituito dal capitale erogato ("netto ricavo" o "saldo al Delegante"), dagli interessi, dalle commissioni e dagli altri oneri e spese indicati nel presente Foglio informativo e quantificati dettagliatamente nel Contratto e nel Documento di sintesi delle principali condizioni economiche del finanziamento.

Il Delegante non è liberato della sua obbligazione di restituzione del debito fino a quando il Delegatario non abbia ottenuto l'integrale pagamento.

Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR): Nel caso di delegazione di pagamento contratta da dipendente privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione e/o sulle somme dovute al Delegante dalla sua amministrazione a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

Caratteristiche e Rischi

ASSICURAZIONI

I finanziamenti con "Delegazione di pagamento" prevedono la possibilità di sottoscrivere contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego. Il costo della polizza vita è a totale carico del Delegante ed il relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente da Neos Finance S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. Nel caso in cui si verifichi l'evento sinistro, la Compagnia assicurativa corrisponderà direttamente a Neos Finance l'importo delle rate di finanziamento non ancora scadute, senza diritto di rivalsa nei confronti degli eredi del Delegante.

Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

ANTICIPAZIONE

È in facoltà del Delegante richiedere al Delegatario un'anticipazione a valere sul saldo del prestito. Qualora il Delegatario ritenesse di concedere detta anticipazione, nessun costo, onere e commissione verrà applicato alla somma così anticipata. L'anticipazione sarà restituita dal Delegante in un'unica soluzione all'atto di erogazione del prestito con decurtazione dal netto ricavo del prestito.

RISCHI DEL PRESTITO

I Prestiti contro delegazione di pagamento prevedono tasso d'interesse fisso e importo rata costante per tutta la durata del finanziamento.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Un primo rischio connesso ai prestiti contro delegazione di pagamento consiste nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato (rischio tipico dei finanziamenti a tasso fisso).

Ulteriore rischio è relativo alla possibilità per il Delegatario di dichiarare il Delegante decaduto dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 Cod. Civ., anche in caso di eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione o assegno mensile oppure di ritardato versamento da parte del datore di lavoro delegato di almeno tre mensilità.

Principali condizioni economiche

QUANTO PUÒ COSTARE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Nella tabella di seguito, sono indicate le condizioni massime applicabili al rapporto.

L'applicazione in concreto delle singole voci di costo è altresì determinata da:

- età del Delegante
- anzianità di servizio
- l'importo del suo stipendio al netto delle trattenute
- tipo di amministrazione a cui appartiene
- limiti di delegabilità
- durata del prestito.

Il valore relativo alle "Commissioni Rete Distributiva", espresso in percentuale, è calcolato sull'importo lordo del finanziamento.

Si precisa che il Delegante non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

		TASSI
TAEG MASSIMO* (valido sino alla scadenza del Foglio Informativo)		18,495 %
TAN MASSIMO		7,000%
TEG MASSIMO		18,495%
TEGM		Rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze relativo alla categoria di operazioni pubblicizzate in questo foglio informativo; per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria alla tabella esposta nei locali aperti al pubblico, pubblicata sul sito Internet di Neos Finance (sez. trasparenza) nonché allegata al presente foglio informativo, recante la dicitura "RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA".
TASSO DI MORA	Interessi di mora per ritardato pagamento	T.A.N. applicato al contratto + maggiorazione di 2 punti percentuali, e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto
	Modalità di calcolo degli interessi	Calcolo di interesse semplice
	Periodicità	Anno civile
Decorrenza valute		Per interessi contrattuali: data di erogazione del finanziamento. Per interessi di mora: data scadenza singola rata.

*Esclude gli importi dovuti dal cliente a titolo di imposta di bollo

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo ammortamento	francese
Tipologia rata	costante
Periodicità rata	mensile

SPESE E COMMISSIONI	
Spese di istruttoria	€ 600
Oneri fiscali	Nella misura di legge, se dovuti
Commissioni rete distributiva	16 %
Compenso di estinzione anticipata	Massimo 1% del capitale residuo
Spese per comunicazioni periodiche ai clienti	€ 2,50
Periodicità invio comunicazioni periodiche	Annuale
Spese per la consegna della copia completa del contratto idonea per la stipula	€ 0
Spese per consegna copia del contratto su richiesta del Delegante successiva alla sottoscrizione	€ 0
Commissione su eventuali anticipazioni	€ 0

SPESE RECUPERO	
Sollecito telefonico	€ 5
Sollecito scritto	€ 5
Diffida	€ 10
Costituzione in mora	€ 10
Decadenza dal beneficio del termine	€ 10
Incasso effetti	€ 0
Richiamo effetti	Rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ulteriori spese legali	Secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale.

SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE	
Polizza rischio vita	Condizione massima applicabile: 269,36 per mille sul montante + € 60,00 di diritti fissi (il costo della polizza assicurativa rischio vita varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'età del Cedente).
Polizza impiego rientrante nel ramo "Perdite Pecuniarie" contro i rischi di inadempimento dovuti alla perdita del posto di lavoro	Condizione massima applicabile: 120,00 per mille sul montante + € 60,00 di diritti fissi + imposta del 2,5% (la polizza assicurativa rischio impiego varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'anzianità di servizio maturata dal Cedente oltre che della tipologia di Amministrazione presso la quale il Cedente presta servizio).

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo:
Tasso Nominale Annuo Proporzionale = 5,362% - Base Di Calcolo = 365 (Anno Civile)

Es: Donna età 35 anni, anzianità lavorativa 10 anni (Deleghe Ministeriali e Pubblici)

Retribuzione globale ceduta	24.000,00
Durata	120 mesi
Importo premio assicurativo	400,78
Rata	200,00
Spese istruttoria	450,00
Commissioni rete distributiva	480,00
Importo Erogato	17.199,93
TAEg	10,332%

Clausole contrattuali

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dal versamento del saldo a favore del Delegatario, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Estinzione anticipata e costi soggetti a restituzione.

Il Delegante ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del prestito. In tal caso il Delegatario non sarà tenuto a restituire neppure in parte le seguenti voci: spese di istruttoria e imposte. Il capitale residuo dovuto dal Delegante all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato - in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992 - quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto oltre ad una commissione di estinzione non superiore all'1% del capitale residuo a scadere.

All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti e/o altri sospesi a carico del Delegante. Il Delegante avrà inoltre diritto al rimborso pro-quota delle seguenti voci: interessi nominali e commissioni rete distributiva secondo i criteri e le modalità previsti dall'Allegato al Contratto "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni".

Per gli importi relativi agli oneri assicurativi, il Delegatario provvederà ad inoltrare la richiesta del Delegante alla Compagnia Assicurativa al fine di consentirgli di ottenere da quest'ultima il rimborso pro-quota di premio assicurativo non goduto.

Recesso.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005 (Codice del consumo), il Delegante ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di prestito, a mezzo raccomandata a. r. da inviare alla Delegataria- Neos Finance SpA Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione di tutte le somme che il Delegante avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, dalla Delegataria in funzione del contratto di prestito sottoscritto.

Reclami e procedure stragiudiziali.

Gli eventuali reclami possono essere avanzati dal Delegante per iscritto a Neos Finance a mezzo raccomandata a/r alla sede legale di Neos Finance o via fax al numero 051-7450468 o via e-mail all'indirizzo info@neosfinance.com. Neos Finance dovrà evadere la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'Intermediario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

Se entro il predetto termine non avrà ricevuto risposta o non sarà soddisfatto del riscontro fornito dall'ufficio reclami, e fermo restando il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria, il Delegante potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni e per conoscere le modalità con cui attivare tale procedura è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, o direttamente presso le Filiali/Agenzie di Neos Finance e sul sito internet www.neosfinance.com.

Legenda

Anticipazione	Importo a valere sul saldo del prestito che può essere richiesto dal Delegante.
Capitale lordo finanziato	Importo pari alla somma del netto ricavo erogato al Delegante e tutte le spese, commissioni, oneri su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato in contratto.
Delegante	I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private; i titolari di un rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. con gli enti predetti di durata non inferiore a 12 mesi purché il compenso da questi corrisposto abbia certezza e continuità.
Delegazione di Pagamento	Prestito personale destinato a lavoratori dipendenti, i quali, al fine di ottenere un finanziamento possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c.c. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n.46 dell' 8.8.1996, n.63 del 16.10.1996, n.29 del 11.3.1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.
Delegataria	La Società finanziaria che eroga il prestito: Neos Finance S.p.A.
Commissioni rete distributiva	<p>Nella misura percentuale convenuta del capitale lordo finanziato, comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta (Filiali) o indiretta (Agenti in Attività Finanziaria/Intermediari Finanziari) quali, a titolo esemplificativo, quelli sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ricerca ed attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Delegante;▪ raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal Delegante;▪ assistenza al Delegante in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente;▪ gestione della notifica presso il debitore ceduto;▪ ogni altra attività prestata e connessa al contratto.
Amministrazione Delegata	Il datore di lavoro del Delegante obbligato a riconoscergli - anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento - una retribuzione, una somma "una tantum" o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Decadenza dal beneficio del termine	A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, la Delegataria notifica al Delegante la richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.
Durata del finanziamento	Intervallo temporale stabilito contrattualmente entro cui il Delegante dovrà restituire l'importo finanziato, unitamente agli interessi pattuiti.
Estinzione anticipata	Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una commissione di estinzione, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo).
Interessi	Corrispettivo che il Delegante deve pagare al Delegatario, in proporzione al capitale concesso e alla durata del finanziamento.

Netto ricavo	Importo erogato al Delegante decurtato da eventuali anticipazioni o estinzioni anticipate di precedenti prestiti contratti dal Delegante o di altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione/pensione oltre ai relativi interessi e spese
Piano di ammortamento	Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con l'indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; man mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Spese di istruttoria	A titolo meramente esemplificativo vi rientrano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); ▪ controllo documentazione; ▪ istruttoria e caricamento debitore ceduto; ▪ delibera della pratica; ▪ elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); ▪ ogni altro costo connesso al perfezionamento esecuzione del contratto.
Oneri assicurativi o di garanzia	Importo dei premi di polizza o della garanzia INPDAP o delle garanzie accessorie al prestito (es. Fondo rischi e garanzia del Gruppo Ferrovie dello Stato).
TAN "Tasso Annuo Annuale"	Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare a partire dall'ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.
TAEG "Tasso Annuale Effettivo globale"	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio"	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'Intermediario o sul sito internet www.neosfinance.com

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE
OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010

Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010

Categoria di Operazioni	Classi Importo in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (tassi medi aumentati della metà)
Aperture di credito in conto corrente	fino a € 5.000	11,38%	17,070%
	oltre € 5.000	9,15%	13,725%
Scoperti senza affidamento	fino a € 1.500	16,47%	24,705%
	oltre € 1.500	13,42%	20,130%
Anticipi e sconti commerciali	fino a € 5.000	5,58%	8,370%
	da € 5.000 a € 100.000	5,95%	8,925%
	oltre € 100.000	3,78%	5,670%
Factoring	fino a € 50.000	4,99%	7,485%
	oltre € 50.000	3,45%	5,175%
Crediti personali		11,26%	16,890%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		12,33%	18,495%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a € 5.000	13,95%	20,925%
	oltre € 5.000	11,66%	17,490%
Leasing autoveicoli e aeronavale	fino a € 25.000	8,79%	13,185%
	oltre € 25.000	7,00%	10,500%
Leasing immobiliare		3,47%	5,205%
Leasing strumentale	fino a € 25.000	8,90%	13,350%
	oltre € 25.000	4,81%	7,215%
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a € 5.000	10,95%	16,425%
	oltre € 5.000	10,66%	15,990%
Credito revolving	fino a € 5.000	17,33%	25,995%
	oltre € 5.000	12,73%	19,095%
Mutui con garanzia ipotecaria:			
	- a tasso fisso	4,51%	6,765%
- a tasso variabile		2,60%	3,900%


AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

Foglio Informativo n. 5000/38
Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2010

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente
(in caso di offerta fuori sede)



Timbro Filiale/Agenzia

Foglio Informativo

PRESTITO PERSONALE

Informazioni sull'intermediario.

Denominazione sociale:	Neos Finance S.p.A.
Sede legale ed amministrativa:	Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA
Sito internet:	www.neosfinance.com
Recapiti Servizio Clienti:	Tel. 051 21181 - Fax 051 7450430
Indirizzo e-mail:	info@neosfinance.com
Capitale Sociale:	€ 142.518.306,00 i.v.
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art. 106 del TUB:	n. 7000
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del TUB:	n. 32246
Inscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:	02218780373
REA:	n. 260274
Società a Socio Unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia. Iscritta alla Sezione "D" del RUI presso ISVAP con il n. D000200413.	

Che cos'è un prestito personale.

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dall'intermediario al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a scadenze concordate ed al tasso indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Principali rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Servizi accessori: unitamente alla sottoscrizione del contratto, e verso il pagamento di un premio, è possibile per il Cliente aderire a polizze assicurative.

Principali Condizioni Economiche

Quanto può costare il prestito personale

Nella tabella di seguito, sono indicate le condizioni massime applicabili al rapporto

TASSI		
TAEG MASSIMO* (valido sino alla scadenza del Foglio Informativo)	Cliente Privato	16,890%
	Cliente Aziende/Ditte individuali	18,495%
TAN MASSIMO	Cliente Privato	15,697%
	Cliente Aziende/Ditte individuali	17,079%
TEGM **	Rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze relativo alla categoria di operazioni pubblicizzate in questo foglio informativo. Per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria alla tabella esposta nei locali aperti al pubblico, pubblicata sul sito Internet di Neos Finance (sezione "Trasparenza"), nonché allegata al presente Foglio Informativo, denominata "RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA".	
TASSO DI MORA	Interessi di mora per ritardato pagamento	TAEG applicato al contratto + maggiorazione di due punti percentuali e comunque a un tasso non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di campagna a tasso zero o a tasso ridotto, si applicherà il tasso soglia in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, diminuito di due punti percentuali.
	Modalità di calcolo degli interessi	Calcolo di interesse semplice
	Periodicità	Anno civile
Decorrenza valute		Per interessi contrattuali: data di erogazione del finanziamento Per interessi di mora: data scadenza singola rata

*Non comprende imposta di bollo nella misura prevista dalla legge, nonché il premio delle eventuali assicurazioni facoltative richieste dal Cliente.

**I Prestiti Personali ad Aziende/Ditte individuali rientrano nella categoria "Altri Finanziamenti alle famiglie e alle imprese"

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo ammortamento	Francese
Tipologia rata	Costante
Periodicità rata	Mensile

SPESE E COMMISSIONI	
Spese di istruttoria	€ 500,00
Oneri fiscali	Nella misura di legge, se dovuti
Compenso di estinzione anticipata	1,00% del capitale residuo
Spese per comunicazioni periodiche ai clienti	€ 2,50 per ogni invio oltre al bollo nella misura di legge, se dovuto Periodicità di invio: annuale
Spese per incasso rata	<ul style="list-style-type: none"> • RID: € 4,00 per ogni rata • Bollettino postale: € 4,00 per ogni rata
Incasso effetti	€ 10,00
Richiamo effetti	Rimborso delle spese effettivamente sostenute
Spese per coperture assicurative	Assicurazione GARANZIE PERSONAL: 0,085% per capitale finanziato per durata mesi

Solleciti	€ 0,00
Costituzione in mora	€ 30,00
Decadenza dal beneficio del termine	€ 30,00
Penale in caso di decadenza dal beneficio del termine	10% del capitale a scadere
Recupero telefonico	10% del capitale scaduto ed impagato oltre ad interessi di mora maturati alla data di affidamento dell'incarico alla società di recupero
Recupero Crediti diversi da quelli telefonici (con presentazione di idonea ricevuta a tale titolo da parte degli incaricati esterni a Neos)	dal 15% al 20% del credito scaduto ed impagato oltre ad interessi di mora maturati alla data di affidamento dell'incarico alla società di recupero
Ulteriori spese legali	a carico del Cliente in misura pari a quella indicata nelle tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo:
Tasso Nominale Annuo Proporzionale = 8,50% - Base Di Calcolo = 365 (Anno Civile)

Prestito personale senza assicurazione

Importo richiesto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spese	200	200	200	200	200	200
Durata	18	24	36	48	60	72
Importo rata	605,60	463,65	322,00	251,45	209,30	181,35
TAEG	12,21%	11,52%	10,83%	10,48%	10,26%	10,10%

Prestito personale con assicurazione Garanzia Personal C.P.I.

Importo richiesto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spese	200	200	200	200	200	200
Durata	18	24	36	48	60	72
Importo Assicurazione	156,06	208,08	312,12	416,16	520,20	624,24
Importo rata	614,85	473,15	331,85	216,70	219,95	192,45
TAEG	12,15%	11,47%	10,77%	10,41%	10,18%	10,03%

Clausole contrattuali

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dalla ricezione del saldo da parte del Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Estinzione anticipata .

Il Cliente non inadempiente potrà procedere, in qualsiasi momento, ad estinguere in via anticipata il finanziamento corrispondendo a Neos il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati oltre ad una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. In caso di estinzione anticipata del contratto, Neos provvederà a chiudere la posizione contrattuale del Cliente trascorsi 10 giorni dall' avvenuto incasso.

Recesso.

Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.lgs. n. 206/2005, il Cliente - se consumatore - ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a NEOS Finance SpA- Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA. Resta comunque inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Neos entro il medesimo termine, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. Restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati.

Qualora il contratto sia concluso nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza (es. internet), ai sensi degli art. 67 duodecies e segg. del D.lgs. n. 206/ 2005, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto medesimo senza penali e senza doverne indicare il motivo entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a NEOS Finance SpA- Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA. Resta inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Neos, entro 15 giorni dall' invio della comunicazione di recesso; restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. In egual modo Neos sarà tenuta a restituire al Cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le somme eventualmente percepite a fronte del contratto, ad eccezione di quelle indicate al capoverso precedente.

Reclami e procedure stragiudiziali.

Il Cliente può presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento "Principali diritti del cliente", disponibile nelle Filiali/Agenzie e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna) o via fax al numero 051-7450468 o via e-mail all'indirizzo infoneosfinance@neosfinance.com.

Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure direttamente a Neos;

- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos.

Legenda

Capitale residuo	E' quella parte dell'importo finanziato che il Cliente deve ancora rimborsare al netto degli interessi futuri
Decadenza dal beneficio del termine	A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l'intermediario finanziario notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.
Interessi/Tasso di mora	Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, che il Cliente deve corrispondere a seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di mancato pagamento di una o più rate.
Piano di ammortamento	Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con l'indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente, secondo cadenze stabilite nel contratto (di regola mensili), per restituire la somma. La rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma, e da una quota interessi, costituita dagli interessi dovuti per il finanziamento.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
TAN "Tasso Annuo Annuale"	Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.
TAEG "Tasso Annuale Effettivo globale"	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata).
TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio"	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del finanziamento, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'Intermediario o sul sito internet www.neosfinance.com .

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE
OPERAZIONI

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010

Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010

Categoria di Operazioni	Classi Importo in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (tassi medi aumentati della metà)
Aperture di credito in conto corrente	fino a € 5.000	11,38%	17,070%
	oltre € 5.000	9,15%	13,725%
Scoperti senza affidamento	fino a € 1.500	16,47%	24,705%
	oltre € 1.500	13,42%	20,130%
Anticipi e sconti commerciali	fino a € 5.000	5,58%	8,370%
	da € 5.000 a € 100.000	5,95%	8,925%
	oltre € 100.000	3,78%	5,670%
Factoring	fino a € 50.000	4,99%	7,485%
	oltre € 50.000	3,45%	5,175%
Crediti personali		11,26%	16,890%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		12,33%	18,495%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a € 5.000	13,95%	20,925%
	oltre € 5.000	11,66%	17,490%
Leasing autoveicoli e aeronavale	fino a € 25.000	8,79%	13,185%
	oltre € 25.000	7,00%	10,500%
Leasing immobiliare		3,47%	5,205%
Leasing strumentale	fino a € 25.000	8,90%	13,350%
	oltre € 25.000	4,81%	7,215%
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a € 5.000	10,95%	16,425%
	oltre € 5.000	10,66%	15,990%
Credito revolving	fino a € 5.000	17,33%	25,995%
	oltre € 5.000	12,73%	19,095%
Mutui con garanzia ipotecaria:			
	- a tasso fisso	4,51%	6,765%
- a tasso variabile	2,60%	3,900%	

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI (Informativa resa ai sensi del d.lgs. n.206/2005 in materia di commercializzazione a distanza dei servizi di natura, bancaria, creditizia, di pagamento e di investimento).

Gentile Cliente,

Neos Finance S.p.A, Società a soggetta all'indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate.

Precisiamo che, ai sensi del citato Decreto, si intende per:

- "*contratto a distanza*": qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra l' Intermediario e il consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa;
- "*servizio finanziario*": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
- "*tecnica di comunicazione a distanza*": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea di entrambe le parti, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.).

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO

Neos Finance SpA Via Indipendenza, 2 - 40121 Bologna Capitale Sociale: € 142.518.306 i.v. Iscr. Reg. imprese Bologna, Cod. Fisc. e P. IVA: 02218780373 - REA n. 0260274.

Intermediario finanziario iscritto nell' Elenco generale ai sensi dell' art.106 del TUB n. 7000 e nell' Elenco Speciale Banca d'Italia n. 32246, Società soggetta all'indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO

Carta di credito

La Carta di credito, consente, nei limiti del fido:

- di ottenere dagli esercenti convenzionati con il circuito MasterCard i beni e/o i servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura del bene e/o del servizio ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente e l'indicazione del numero della Carta;
- di prelevare denaro contante presso gli Istituti Bancari convenzionati in Italia e all'estero e attraverso l'uso degli sportelli automatici bancari abilitati.

Al momento della sottoscrizione della carta, il Richiedente può scegliere la modalità di pagamento rateale (con formula twist o revolving) oppure la modalità di pagamento a saldo.

Prestito personale

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dall' Intermediario al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti o variabili a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA

Il D.Lgs. 206/05 (artt. 67 duodecies e terdecies) Le consente di recedere dal contratto **entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso** (ai sensi delle Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Il contratto si perfeziona con l'accettazione del servizio da parte dell' Intermediario).

L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: **NEOS FINANCE SPA - , via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA** avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell'interessato. Entro 15 (giorni) dall'invio della comunicazione di recesso, Lei sarà tenuto a restituire a Neos Finance l'ammontare totale del finanziamento riportato sul frontespizio del contratto.

Conseguentemente Neos Finance sarà tenuta a restituirla, entro 15 giorni dal ricevimento della Sua raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte del contratto (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento), ad eccezione dell'importo totale finanziato, di cui al capoverso precedente.

La informiamo, altresì, che:

- eventuali **reclami** dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a **NEOS FINANCE SPA – UFFICIO GESTIONE RECLAMI**, Via Indipendenza nr. 2 40121 Bologna Tel. 051.21181 Fax 051.7450468 - E- mail: infoneosfinance@neosfinance.com;
- non sono previste procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso diverse da quelle indicate nel punto precedente;
- la legislazione applicata alla fase precontrattuale così come a quella contrattuale è quella italiana;
- la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana;
- in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se consumatore; negli altri casi, è quello di Bologna.

Per le ulteriori informazioni previste dal Decreto, ivi non espressamente indicate, si rinvia al sito internet www.neosfinance.com:


- Sezione **Privacy** - testo dell'Informativa privacy" fornita dall' Intermediario ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e testo dell' Informativa come utilizziamo i suoi dati art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie).

- Sezione **Trasparenza** - Avviso "principali norme di trasparenza", "Fogli informativi" redatti ai sensi della Delibera Cicr del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e delle norme contrattuali che regolano i singoli servizi.

FOGLIO INFORMATIVO

La Cessione del Quinto della Pensione

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

	Ktesios S.p.A. corso Vittorio Emanuele II, 154 00186 Roma telefono 06 68 445 1 fax 06 68 44 53 20 fax amministrazione 06 68 44 53 22 Servizio Clienti 06 68 445 201	indirizzo internet: www.ktesios.it Associato Assofin La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CQS Holding S.r.l. Capitale sociale i.v. € 16.000.000	Codice ABI 31243.9 R.E.A. 731846 UIC 2804 ex art. 107 D.lgs. 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 04084061003 N. iscr. RUI ISVAP D000231816	FOGLIO INFORMATIVO n. 16 in vigore dal 01/10/2010
---	---	--	--	--

KTESIOS SPA OFFRE PRODOTTI DEI SEGUENTI INTERMEDIARI IN QUALITÀ DI SOCIETÀ MANDATARIA PER PROCURA

B@NCA 24-7 S.p.A. Soggetta attività direz. e coord. di Unione Banche Italiane S.c.p.a. Sede legale Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo Tel. 035 3833611 - Fax 035 3833799 e-mail: info@banca247.it Sede operativa Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo	ABI 3186.4 - CAB 11100 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 3111.2 Iscr. Albo delle Banche n. 5487 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 02805490162 Cap. soc. i.v. al 31/12/2009 € 316.800.000 Riserve € 3.080.841	CONSUMIT SPA Sede Legale Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena www.consum.it Direzione Generale Via Vittorio Emanuele, 10 50041 Calenzano - Firenze	Capitale Sociale i.v. € 182.070.000,00 Riserve € 66.928.753,33 Codice Fiscale e Partita Iva 00961380524 Iscr.Reg. Imprese n.14359/1998 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 32267.7
---	---	---	---

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La cessione del quinto della pensione

La cessione del quinto della pensione è una forma di finanziamento, disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50 nonché dal D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito in L. 14/5/2005 n. 80 e dal DM 313/2006, rimborsabile mediante cessione di una quota pari al quinto della pensione del cliente. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla pensione, effettuate direttamente dall'ente previdenziale presso il quale il cliente è iscritto. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Tale finanziamento prevede la sottoscrizione di un contratto assicurativo a premio unico contro il rischio vita, così come descritto e specificato nelle Clausole Contrattuali. L'importo relativo al premio assicurativo verrà trattenuto anticipatamente dall'importo finanziato e versato alla compagnia di assicurazione direttamente dalla società finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Rischi

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, etc.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	Oneri	Cessione del Quinto della Pensione	Pre-Finanziamento
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 6,00%	massimo 9,50%
B	Imposta sostitutiva / Imposta di bollo*	0,25% / bollo € 14,62	bollo 14,62 €
C	Interessi di mora (tasso massimo)	Pari al TAN applicato al finanziamento	pari al tasso finanziamento
D	Valuta applicata	30 gg. antecedenti prima scadenza	dalla data erogazione
E	Commissioni bancarie / finanziarie	massimo 5,90%	nessuna
F	Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo 26,50%	nessuna
G	TAEG in funzione della categoria di prodotto	Capitale lordo mutuato fino a € 5.000	massimo 20,90%
		Capitale lordo mutuato superiore a € 5.000	massimo 17,46%
H	Polizza vita (**)	massimo 27,00%	nessuna
I	Periodicità di calcolo degli interessi	Mensile	al rimborso
L	Spese fisse (comprendenti delle spese di notifica, istruttoria, etc.)	massimo 370 €	nessuna
M	Spese fisse di estinzione	1% del capitale residuo	nessuna
N	Comunicazioni periodiche	nessuna	nessuna
O	Penali	nessuna	nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F, H si riferiscono al capitale lordo mutuato
 I costi indicati ai punti B, E, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
 In caso di estinzione anticipata, i costi indicati ai punti A, F, H saranno rimborsati al Cliente secondo quanto indicato nella tabella riportata all'art. 4
 Nel TAEG sono incluse le spese relative alla polizza Vita (H)

(*)L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2 e 13 D.P.R. n. 642/72

(**) Valore variabile in relazione all'età anagrafica del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto ed alla valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di assunzione.

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nei locali dell'intermediario, nonché sul sito internet www.ktesios.it.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma, sede della società finanziatrice. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario, il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Ktesios S.p.A. - Servizio Reclami - Corso Vittorio Emanuele II, 154 - 00186 Roma, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.68445320 o e-mail all'indirizzo: servizio.reclami@ktesios.it. La società finanziatrice evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la società finanziatrice si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'intermediario) il Cliente ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte dell'intermediario oppure consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti al Conciliatore Bancario, - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Recesso: Il cliente ha facoltà di recedere, senza spese, dal presente contratto inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Cessionario, Ktesios Spa, Corso Vittorio Emanuele II, 154, 00186 Roma, entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di prefinanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

INFORMAZIONI SULL'AGENTE/MEDIATORE

Agente <input checked="" type="checkbox"/> Mediatore <input type="checkbox"/> Denominazione <u>Prontoprestiti S.p.A</u> Indirizzo <u>Via Val Lagarina 40 Torino</u>	Cap <u>10142</u> Telefono <u>011 4118998</u> Fax <u>0114118972</u> Iscr. Albi UIC n. <u>A 29280</u>	Spese fisse: nessuna Rimborsi spese: nessuna Commissioni per l'offerta fuori sede: ricomprese nell'importo di cui al punto F delle condizioni economiche e comunque mai superiore al 15 % del montante dell'operazione di finanziamento.
---	---	--

FOGLIO INFORMATIVO
La Cessione del Quinto della Pensione

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- La prima rata scadrà a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto presso l'Ente Previdenziale e comunque non oltre il 3° mese successivo alla notifica stessa ai sensi del DM 27/12/2006, n° 313. Nel caso in cui l'ente previdenziale si avvalga di tale facoltà, le quote già scadute vengono recuperate mediante la ritenuta di una quota aggiuntiva mensile nei limiti di cui all'art. 2 del DPR 180/50, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
- Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
- Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo a cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decoreranno senza pregiudicare la facoltà della Ktesios S.p.A di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c..
- E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata, il Mutuatario avrà diritto alla restituzione dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente alla parte del prestito non goduta a seguito della predetta estinzione. I costi da restituire saranno detratti, direttamente da Ktesios S.p.A., dall'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, saranno oggetto di restituzione:

Oneri	Ristoro in caso di estinzione anticipata
Tasso nominale annuo applicabile (TAN)	allo stesso tasso al quale è stato accordato il finanziamento
Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo € 240 (pari a 2 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Spese relative alla gestione degli incassi delle rate	massimo € 120 (pari ad 1 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Polizza Assicurativa Garanzia Rischio Vita	Secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza
Spese di esazione da corrispondere al datore di lavoro	€. 0,00 poiché tali costi, ove richiesti dal datore di lavoro o ente previdenziale, sono sostenuti direttamente da Ktesios S.p.A. e non vengono addebitati al Cliente

- Fermo restando quanto sopra, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Mutuante una somma pari all'1% del capitale residuo, a titolo di spese di estinzione.
- Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da Ktesios S.p.A. all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
- La stipula del contratto di finanziamento presuppone per legge la sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all'operazione e posto a copertura del Rischio Vita. I costi di tale polizza saranno a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto e versato alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Ktesios S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. La premiorienza del mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte della Compagnia Assicurativa di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Mutuante, il debito si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti degli eredi del Cliente. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
- Il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.
- Il Cliente elegge il proprio domicilio presso la residenza indicata nel documento di identità o, su espressa richiesta, presso il diverso indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del presente contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. Ciò anche ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, previste per legge in osservanza della normativa CICR 4 marzo 2003, che saranno trasmesse al Cliente con cadenza annuale, unitamente ad uno schema analitico e ad un aggiornato Documento di Sintesi. Tali comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente ed in mancanza di opposizione scritta. Nell'ipotesi in cui il Cliente scelga di ricevere le comunicazioni periodiche attraverso il canale digitale, anziché cartaceo, dovrà fornire all'Intermediario il proprio indirizzo e-mail, compilando l'apposito spazio previsto nel contratto di cessione del quinto.
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società che ha intermediato il finanziamento, oltre a quelli evidenziati nel contratto di cessione del quinto ed indicati in questo foglio informativo.
- Tempi massimi di chiusura del rapporto: il versamento del netto ricavo del finanziamento verrà effettuato dalla Ktesios S.p.a. entro 10 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito. Il mancato rispetto della tempistica di cui sopra, qualora non addebitabile ad errori o omissioni direttamente imputabili all'Intermediario, non potrà comportare oneri o responsabilità di alcun tipo a carico di Ktesios S.p.A..

PRE-FINANZIAMENTO

In caso di richiesta di anticipo (pre-finanziamento) sul netto ricavo dell'operazione di cessione del quinto della pensione, l'erogazione sarà effettuata da Ktesios S.p.A. e verranno applicate le seguenti condizioni:

- L'erogazione del pre-finanziamento è subordinata alla richiesta a Ktesios S.p.A. in proprio o quale mandataria di istituti di credito di un finanziamento estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione (contratto di finanziamento).
- La durata del pre-finanziamento viene fissata in mesi 2 (due) o nel minor tempo occorrente al perfezionamento del finanziamento richiesto. In tale ultima ipotesi la somma dovuta alla Ktesios S.p.A. per capitale ed interessi, verrà automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal contratto di finanziamento richiesto.
- Nel caso di ritardo nella restituzione del pre-finanziamento o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo del pre-finanziamento; tali interessi decorranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società che ha intermediato il finanziamento oltre a quelli evidenziati nel contratto di pre-finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.

Legenda

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno, riferito all'anno civile.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, è oggetto di rilevazione trimestrale da parte di Banca D'Italia e riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari è convenuto nel tasso effettivo globale medio (TEGM), maggiorato del 50 per cento, risultante dalla rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia nel trimestre in cui è avvenuta l'operazione di finanziamento. Il TEGM è indicato nell'apposita tabella pubblicata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta, nonché sul sito internet dell'Intermediario www.ktesios.it .

FOGLIO INFORMATIVO

La Delegazione di Pagamento

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

	Ktesios S.p.A. corso Vittorio Emanuele II, 154 00186 Roma telefono 06 68 445 1 fax 06 68 44 53 20 fax amministrazione 06 68 44 53 22 Servizio Clienti 06 68 445 201	indirizzo internet: www.ktesios.it Associato Assofin La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CQS Holding S.r.l. Capitale sociale i.v. € 16.000.000	Codice ABI 31243.9 R.E.A. 731846 UIC 2804 ex art. 107 D.lgs. 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 04084061003 N. iscr. RUI ISVAP D000231816	FOGLIO INFORMATIVO n. 5 in vigore dal 01/10/2010
---	---	--	--	---

KTESIOS S.p.A. OFFRE PRODOTTI DEI SEGUENTI INTERMEDIARI IN QUALITÀ DI SOCIETÀ MANDATARIA PER PROCURA

B@NCA 24-7 S.p.A. Soggetta attività direz. e coord. di Unione Banche Italiane S.c.p.a. Sede legale Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo Tel. 035 3833611 - Fax 035 3833799 e-mail: info@banca247.it Sede operativa Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo	ABI 3186.4 - CAB 11100 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 3111.2 Iscr. Albo delle Banche n. 5487 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 02805490162 Cap. soc. i.v. al 31/12/2009 € 316.800.000 Riserve € 3.080.841	CONSUMIT SPA Sede Legale Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena www.consum.it Direzione Generale Via Vittorio Emanuele, 10 50041 Calenzano - Firenze	Capitale Sociale i.v. € 182.070.000,00 Riserve € 66.928.753,33 Codice Fiscale e Partita Iva 00961380524 Iscr.Reg. Imprese n.14359/1998 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 32267.7
---	---	---	---

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La Delegazione di Pagamento

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali, al fine di ottenere un finanziamento possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del codice civile. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n.46 dell' 8.8.1996, n.63 del 16.10.1996 e n.29 del 11.3.1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Servizi Accessori

Tale finanziamento prevede la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego a beneficio della società finanziatrice, così come descritto e specificato nelle Clausole Contrattuali. L'importo relativo ai premi assicurativi verrà trattenuto anticipatamente dall'importo finanziato e versato alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Ktesios S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Rischi

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, etc.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	Oneri	Delega	Pre-Finanziamento
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 6,00%	massimo 9,50%
B	Imposta sostitutiva / Imposta di bollo(*)	0,25% / bollo € 14,62	bollo 14,62 €
C	Interessi di mora (tasso massimo)	pari al TAN applicato al finanziamento	pari al TAN applicato al finanziamento
D	Valuta applicata	30 gg. Antecedenti prima scadenza	dalla data erogazione
E	Commissioni bancarie / finanziarie	Massimo 5,90%	nessuna
F	Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo 26,5%	nessuna
G	TAEG in funzione della categoria di prodotto	Capitale lordo mutuato fino a € 5.000	massimo 18,46 %
		Capitale lordo mutuato superiore a € 5.000	massimo 18,46%
H	Polizze Assicurative(**)	Garanzia Rischio Vita	nessuna
		Garanzia Rischio Impiego (***)	nessuna
I	Periodicità di calcolo degli interessi	mensile	al rimborso
L	Spese fisse (comprendenti delle spese di notifica, istruttoria, etc.)	massimo 420 €	nessuna
M	Spese fisse di estinzione	1% del capitale residuo	nessuna
N	Comunicazioni periodiche	nessuna	nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F, H si riferiscono al capitale lordo mutuato

I costi indicati ai punti B, E, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata

I costi indicati ai punti A, F, H saranno rimborsati al Cliente secondo quanto indicato nella tabella riportata all'art. 5

Nel TAEG sono incluse le spese relative alle polizze di cui al punto H

(*) L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2 e 13 D.P.R. n. 642/72

(**) valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto, al tipo di garanzia scelta dal Cliente e alla valutazione del rischio specifico effettuata dalla Compagnia Assicurativa

(***) Premio assicurativo pagato dal Cliente solo nell'ipotesi in cui lo stesso scelga di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro. In caso di sinistro e conseguente pagamento dell'indennizzo all'istituto Mutuante sarà escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente.

Il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nei locali dell'intermediario, nonché sul sito internet www.ktesios.it.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma, sede della società finanziatrice. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario, il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Ktesios S.p.A. - Servizio Reclami - Corso Vittorio Emanuele II, 154 - 00186 Roma, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.68445320 o e-mail all'indirizzo: servizio.reclami@ktesios.it. La società finanziatrice evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la società finanziatrice si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'intermediario) il Cliente ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte dell'intermediario oppure consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti al Conciliatore Bancario, - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Recesso: Il cliente ha facoltà di recedere, senza spese, dal presente contratto inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Cessionario, Ktesios S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 154, 00186 Roma, entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di prefinanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

INFORMAZIONI SULL'AGENTE/MEDIATORE

Agente <input checked="" type="checkbox"/> Mediatore <input type="checkbox"/>	Cap. 10142 Denominazione Prontoprestiti S.p.A. Indirizzo Via Val Lagarina 40 Torino Telefono 011 4118998 Fax 011 4118972 Iscr. Albi UIC n. A 29280	Spese fisse: nessuna Rimborsi spese: nessuna Commissioni per l'offerta fuori sede: ricomprese nell'importo di cui al punto F delle condizioni economiche e comunque mai superiore al 15% del montante dell'operazione di finanziamento.
---	--	---

FOGLIO INFORMATIVO

La Delegazione di Pagamento

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- L'erogazione del finanziamento avrà luogo solo dopo che l'istituto finanziatore avrà ottenuto dal datore di lavoro del cliente una dichiarazione (atto di delega) nella quale tale società si impegna a trattene le quote delegate ed a versarle all'istituto Mutuante sino alla scadenza del contratto di finanziamento.
- La prima rata del finanziamento scadrà a cominciare dal mese indicato sull'atto di delega sottoscritto dal datore di lavoro del cliente. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
- Il prelievo delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
- Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo con cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Ktesios S.p.A. di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c..
- E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata, il Mutuatario avrà diritto alla restituzione dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente alla parte del prestito non goduta a seguito della predetta estinzione. I costi da restituire saranno detratti, direttamente da Ktesios S.p.A., dall'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, saranno oggetto di restituzione:

Oneri	Ristoro in caso di estinzione anticipata
Tasso nominale annuo applicabile (TAN)	Allo stesso tasso al quale è stato accordato il finanziamento
Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo € 240 (pari a 2 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Spese relative alla gestione degli incassi delle rate	massimo € 120 (pari ad 1 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Polizza Assicurativa Garanzia Rischio Vita e Impiego(*)	Secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza
Spese di esazione da corrispondere al datore di lavoro	€ 0,00 poiché tali costi, ove richiesti dal datore di lavoro o ente previdenziale, sono sostenuti direttamente da Ktesios S.p.A. e non vengono addebitati al Cliente

(*) Verrà ristorata la polizza Rischio Impiego solo nell'ipotesi in cui il Cliente abbia scelto di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro ed abbia quindi sostenuto il relativo costo secondo quanto previsto dall'art. 9 delle Clausole Contrattuali.

- Fermo restando quanto sopra, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Mutuante una somma pari all'1% del capitale residuo, a titolo di spese di estinzione.
- Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da Ktesios S.p.A. all'atto dell'erogazione del prestito e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
- Per i dipendenti che maturano il diritto al TFR, questo sarà vincolato a garanzia dell'operazione.
- La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all'operazione a copertura del rischio vita. Il costo della polizza vita è a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente dalla Ktesios S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. La premiorienza del mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte della Compagnia Assicurativa di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Mutuante, il debito si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti degli eredi del Cliente. Il mutuatario prende altresì atto che il Mutuante, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento del finanziamento derivante dalla perdita da parte del Cliente del posto di lavoro. In caso di verifica del sinistro e corresponsione del debito residuo in favore del Mutuante da parte della Compagnia Assicurativa, quest'ultima resterà surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione originariamente spettante al Mutuante verso il Mutuatario ed il relativo:
 - datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120c.c.) o indennità equipollente;
 - fondo pensione;
 - istituto di previdenza obbligatoria.
- In alternativa, in luogo della suddetta polizza credito stipulata a proprie spese dal Mutuante, il Cliente potrà scegliere di sottoscrivere, con costi ed oneri a proprio carico e che saranno trattenuti anticipatamente dall'importo finanziato, una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro, avente come beneficiario il Mutuante. In quest'ultimo caso, nell'ipotesi di verifica del sinistro e successivamente al pagamento del debito residuo da parte della Compagnia Assicurativa in favore del Mutuante, il debito derivante dal finanziamento si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente, salvo i casi, previsti per legge, di esclusione della copertura assicurativa (ad esempio, in caso di dolo ex art. 1900 c.c., dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.). I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
- Il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.
- Il Cliente elegge il proprio domicilio presso la residenza indicata nel documento di identità o, su espressa richiesta, presso il diverso indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del presente contratto, impegnandosi a fornire ogni eventuale successiva variazione. Ciò anche ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, previste per legge in osservanza della normativa CICR 4 marzo 2003, che saranno trasmesse al Cliente con cadenza annuale, unitamente ad uno schema analitico e ad un aggiornato Documento di Sintesi. Tali comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente ed in mancanza di opposizione scritta. Nell'ipotesi in cui il Cliente scelga di ricevere le comunicazioni periodiche attraverso il canale digitale, anziché cartaceo, dovrà fornire all'Intermediario il proprio indirizzo e-mail, compilando l'apposito spazio previsto nel contratto di delegazione di pagamento.
- Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda pubblica o privata, il cliente sarà tenuto a comunicare il trasferimento all'istituto finanziatore ed il contratto estenderà i suoi effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro. Il cliente autorizza, ora per allora, l'istituto finanziatore a notificare al nuovo datore di lavoro il contratto di finanziamento perché questo operi la ritenuta ed il conseguente versamento delle rate.
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso, dalla società che ha intermediato il finanziamento, oltre a quelli evidenziati nel contratto di delegazione di pagamento ed indicati in questo foglio informativo.
- Tempi massimi di chiusura del rapporto: il versamento del netto ricavo del finanziamento verrà effettuato dalla Ktesios S.p.A. entro 10 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito. Il mancato rispetto della tempistica di cui sopra, qualora non addebitabile ad errori o omissioni direttamente imputabili all'Intermediario, non potrà comportare oneri o responsabilità di alcun tipo a carico di Ktesios S.p.A..

PRE-FINANZIAMENTO

In caso di richiesta di un anticipo (pre-finanziamento) sul netto ricavo dell'operazione di delegazione di pagamento, l'erogazione sarà effettuata da Ktesios S.p.A. e verranno applicate le seguenti condizioni:

- L'erogazione del pre-finanziamento è subordinata alla richiesta a Ktesios S.p.A. in proprio o quale mandataria di istituti di credito di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento (contratto di finanziamento).
- La durata del pre-finanziamento viene fissata in mesi 2 (due) o nel minor tempo occorrente al perfezionamento del finanziamento richiesto. In tale ipotesi la somma dovuta alla Ktesios S.p.A. per capitale ed interessi, verrà automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal contratto di finanziamento richiesto.
- Nel caso di ritardo nella restituzione del pre-finanziamento o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo del pre-finanziamento; tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456,2° comma cod. civ..
- In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del perfezionamento dell'operazione di delegazione di pagamento, il Mutuatario conferisce fin da ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con onere di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattene dal TFR l'importo del pre-finanziamento, comprensivo degli interessi e dell'imposta di bollo sopra indicati, e di versarlo alla Ktesios S.p.A. per il rimborso del predetto anticipo.
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società che ha intermediato il finanziamento oltre a quelli evidenziati nel contratto di pre-finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.

Legenda

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno, riferito all'anno civile.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUIESCENZA	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, è oggetto di rilevazione trimestrale da parte di Banca D'Italia e riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari è convenuto nel tasso effettivo globale medio (TEGM), maggiorato del 50 per cento, risultante dalla rilevazione effettuata dalla Banca D'Italia nel trimestre in cui è avvenuta l'operazione di finanziamento. Il TEGM è indicato nell'apposita tabella pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta, nonché sul sito internet dell'Intermediario www.ktesios.it .

FOGLIO INFORMATIVO

La Cessione del Quinto dello Stipendio

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

	Ktesios S.p.A. corso Vittorio Emanuele II, 154 00186 Roma telefono 06 68 445 1 fax 06 68 44 53 20 fax amministrazione 06 68 44 53 22 Servizio Clienti 06 68 445 20	indirizzo internet: www.ktesios.it Associato Assofin La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CQS Holding S.r.l. Capitale sociale i.v. € 16.000.000	Codice ABI 31243.9 R.E.A. 731846 UIC 2804 ex art. 107 D.lgs. 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 04084061003 N. iscr. RUI ISVAP D000231816	FOGLIO INFORMATIVO n. 29 in vigore dal 01/10/2010
---	--	--	--	--

KTESIOS S.p.A. OFFRE PRODOTTI DEI SEGUENTI INTERMEDIARI IN QUALITÀ DI SOCIETÀ MANDATARIA PER PROCURA

B@NCA 24-7 S.p.A. Soggetta attività direz. e coord. di Unione Banche Italiane S.c.p.a. Sede legale Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo Tel. 035 3833611 - Fax 035 3833799 e-mail: info@banca247.it Sede operativa Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo	ABI 3186.4 - CAB 11100 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 3111.2 Iscr. Albo delle Banche n. 5487 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 02805490162 Cap. soc. i.v. al 31/12/2009 € 316.800.000 Riserve € 3.080.841	CONSUMIT SPA Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Sede Legale Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena www.consumit.it Direzione Generale Via Vittorio Emanuele, 10 50041 Calenzano - Firenze	Capitale Sociale i.v. € 182.070.000,00 Riserve € 66.928.753,33 Codice Fiscale e Partita Iva 00961380524 Iscr.Reg. Imprese n.14359/1998 Iscr. Albo Gruppi Bancari n. 32267.7
---	--	---	---

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento, disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50, rimborsabile mediante cessione di una quota pari al quinto della retribuzione del Cliente. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente o azienda presso il quale il Cliente presta servizio. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Tale finanziamento prevede la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego, così come descritto e specificato nelle Clausole Contrattuali. L'importo relativo ai premi assicurativi verrà trattenuto anticipatamente dall'importo finanziato e versato alla compagnia di assicurazione direttamente dalla società finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. Per i lavoratori dipendenti dello Stato, la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita, previa espressa richiesta del Cliente, direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo FS dalla garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo FS. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Rischi

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, etc.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	Oneri	Cessione del Quinto	Pre-Finanziamento
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 6,00%	massimo 9,50%
B	Imposta sostitutiva / Imposta di bollo(*)	0,25% / bollo € 14,62	bollo 14,62 €
C	Interessi di mora (tasso massimo)	pari al TAN applicato al finanziamento	pari al TAN applicato al finanziamento
D	Valuta applicata	30 gg. antecedenti prima scadenza	dalla data erogazione
E	Commissioni bancarie / finanziarie	massimo 5,90%	nessuna
F	Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo 26,5%	nessuna
G	TAEG in funzione della categoria di prodotto	Capitale lordo mutuato fino a € 5.000	massimo 20,90 %
		Capitale lordo mutuato superiore a € 5.000	massimo 17,46 %
H	Polizze Assicurative(**)	Garanzia Rischio Vita	Massimo 13 %
		Garanzia Rischio Impiego(***)	Massimo 15 %(***)
I	Periodicità di calcolo degli interessi	Mensile	al rimborso
L	Spese fisse (comprendenti delle spese di notifica, istruttoria, etc.)	massimo 420 €	nessuna
M	Penale di estinzione anticipata	1% del capitale residuo	nessuna
N	Comunicazioni periodiche	Nessuna	nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F, H si riferiscono al capitale lordo mutuato

I costi indicati ai punti B, E, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata

I costi indicati ai punti A, F, H saranno rimborsati al Cliente secondo quanto indicato nella tabella riportata all'art. 5

Nel TAEG sono incluse le spese relative alle polizze di cui al punto H

(*) L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2 e 13 D.P.R. n. 642/72

(**) valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto, al tipo di garanzia scelta dal Cliente e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dalla Compagnia Assicurativa

(***) Premio assicurativo pagato dal Cliente solo nell'ipotesi in cui lo stesso scelga di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro. In caso di sinistro e conseguente pagamento dell'indennizzo all'Istituto Mutuante sarà escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente.

Il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nei locali dell'intermediario, nonché sul sito internet www.ktesios.it.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma, sede della società finanziatrice. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario, il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Ktesios S.p.A. - Servizio Reclami - Corso Vittorio Emanuele II, 154 - 00186 Roma, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.68445320 o e-mail all'indirizzo: servizio.reclami@ktesios.it. La società finanziatrice evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la società finanziatrice si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'Intermediario) il Cliente ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della Clientela da parte dell'Intermediario oppure consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Recesso: Il Cliente ha facoltà di recedere, senza spese, dal presente contratto inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Cessionario, Ktesios S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 154, 00186 Roma, entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di prefinanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

INFORMAZIONI SULL'AGENTE/MEDIATORE

Agente <input checked="" type="checkbox"/> Mediatore <input type="checkbox"/>	Cap 10142 Telefono 011 4118998 Fax 011 4118972 Iscr. Albi UIC n. A 29280	Spese fisse: nessuna Rimborsi spese: nessuna Commissioni per l'offerta fuori sede: ricomprese nell'importo di cui al punto F delle condizioni economiche e comunque mai superiore al 15% del montante dell'operazione di finanziamento.
Denominazione <u>Prontoprestiti S.p.A</u> Indirizzo <u>Via Val Lagarina 40 torino</u>		

FOGLIO INFORMATIVO
La Cessione del Quinto dello Stipendio

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) da parte dell'Amministrazione sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cliente.
- La prima rata scadrà a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o l'azienda ove dipende il Cliente. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
- Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
- Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo a cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decoreranno senza pregiudicare la facoltà della Ktesios S.p.A. di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c..
- E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata, il Mutuatario avrà diritto alla restituzione dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente alla parte del prestito non goduta a seguito della predetta estinzione. I costi da restituire saranno dettratti, direttamente da Ktesios S.p.A., dall'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, saranno oggetto di restituzione:

Oneri	Ristoro in caso di estinzione anticipata
Tasso nominale annuo applicabile (TAN)	Allo stesso tasso al quale è stato accordato il finanziamento
Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo € 240 (pari a 2 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Spese relative alla gestione degli incassi delle rate	massimo € 120 (pari ad 1 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Polizza Assicurativa Garanzia Rischio Vita e Impiego(*)	Secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza
Spese di esazione da corrispondere al datore di lavoro	€ 0,00 poiché tali costi, ove richiesti dal datore di lavoro o ente previdenziale, sono sostenuti direttamente da Ktesios S.p.A. e non vengono addebitati al Cliente

(*) Verrà ristorata la polizza Rischio Impiego solo nell'ipotesi in cui il Cliente abbia scelto di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro ed abbia quindi sostenuto il relativo costo secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Clausole Contrattuali.

- Fermo restando quanto previsto al punto precedente, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Mutuante una somma pari all'1% del capitale residuo, a titolo di spese di estinzione.
- Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da Ktesios S.p.A. all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
- La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.
- Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore ad un terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore ad un terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n.180).
- La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all'operazione a copertura del rischio vita. Il costo della polizza vita è a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente dalla Ktesios S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito. La premiorienza del mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte della Compagnia Assicurativa di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Mutuante, il debito si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti degli eredi del Cliente.
Il Mutuatario prende altresì atto che il Mutuante, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento del finanziamento derivante dalla perdita da parte del Cliente del posto di lavoro. In caso di verificazione del sinistro e corresponsione del debito residuo in favore del Mutuante da parte della Compagnia Assicurativa, quest'ultima resterà surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione originariamente spettante al Mutuante verso il Mutuatario ed il relativo:
- datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120c.c.) o indennità equipollente;
- fondo pensione;
- istituto di previdenza obbligatoria.
In alternativa, in luogo della suddetta polizza credito stipulata a proprie spese dal Mutuante, il Cliente potrà scegliere di sottoscrivere, con costi ed oneri a proprio carico e che saranno trattenuti anticipatamente dall'importo finanziato, una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro, avente come beneficiario il Mutuante.
In quest'ultimo caso, nell'ipotesi di verificazione del sinistro e successivamente al pagamento del debito residuo da parte della Compagnia Assicurativa in favore del Mutuante, il debito derivante dal finanziamento si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente, salvo i casi, previsti per legge, di esclusione della copertura assicurativa (ad esempio, in caso di dolo ex art. 1900 c.c., dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex art. 1892 e 1893 c.c.). I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del16/10/2006.
- Il Cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal Cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.
- Il Cliente elegge il proprio domicilio presso la residenza indicata nel documento di identità o, su espressa richiesta, presso il diverso indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del presente contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. Ciò anche ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, previste per legge in osservanza della normativa CICR 4 marzo 2003, che saranno trasmesse al Cliente con cadenza annuale, unitamente ad uno schema analitico e ad un aggiornato Documento di Sintesi. Tali comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente ed in mancanza di opposizione scritta. Nell'ipotesi in cui il Cliente scelga di ricevere le comunicazioni periodiche attraverso il canale digitale, anziché cartaceo, dovrà fornire all'Intermediario il proprio indirizzo e-mail, compilando l'apposito spazio previsto nel contratto di cessione del quinto.
- Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda pubblica o privata, il Cliente sarà tenuto a comunicare il trasferimento all'istituto finanziatore ed il contratto estenderà i suoi effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro. Il Cliente autorizza, ora per allora, l'istituto finanziatore a notificare al nuovo datore di lavoro il contratto di finanziamento perché questi operi la ritenuta ed il conseguente versamento delle rate.
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso, dalla società che ha intermediato il finanziamento, oltre a quelli evidenziati nel contratto di cessione del quinto ed indicati in questo foglio informativo.
- Tempi massimi di chiusura del rapporto: il versamento del netto ricavo del finanziamento verrà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito. Il mancato rispetto della tempistica di cui sopra, qualora non addebitabile ad errori o omissioni direttamente imputabili all'Intermediario, non potrà comportare oneri o responsabilità di alcun tipo a carico dell'istituto Mutuante.

PRE-FINANZIAMENTO

In caso di richiesta di un anticipo (pre-finanziamento) sul netto ricavo dell'operazione di cessione del quinto dello stipendio, l'erogazione sarà effettuata da Ktesios S.p.A. e verranno applicate le seguenti condizioni:

- L'erogazione del pre-finanziamento è subordinata alla richiesta a Ktesios S.p.A. in proprio o quale mandataria di istituti di credito di un finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota dello stipendio o salario (contratto di finanziamento).
- La durata del pre-finanziamento viene fissata in mesi 2 (due) o nel minor tempo occorrente al perfezionamento del finanziamento richiesto. In tale ipotesi la somma dovuta alla Ktesios S.p.A. per capitale ed interessi, verrà automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal contratto di finanziamento richiesto.
- Nel caso di ritardo nella restituzione del pre-finanziamento o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo del pre-finanziamento; tali interessi decorranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..
- In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del perfezionamento dell'operazione di cessione del quinto, il Mutuatario conferisce fin da ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattenere dal TFR l'importo del pre-finanziamento, comprensivo degli interessi e dell'imposta di bollo sopra indicati, e di versarlo alla Ktesios S.p.A. per il rimborso del predetto anticipo.
- Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società che ha intermediato il finanziamento oltre a quelli evidenziati nel contratto di pre-finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.

Legenda

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno, riferito all'anno civile.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUIESCENZA	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, è oggetto di rilevazione trimestrale da parte di Banca D'Italia e riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari è convenuto nel tasso effettivo globale medio (TEGM), maggiorato del 50 per cento, risultante dalla rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia nel trimestre in cui è avvenuta l'operazione di finanziamento. Il TEGM è indicato nell'apposita tabella pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta, nonché sul sito internet dell'Intermediario www.ktesios.it.

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 70

Data ultimo aggiornamento 30/09/2010

FOGLIO INFORMATIVO - Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzo 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 - Fax 06.68392028 - www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale €2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato €660.905,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5)	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice attraverso la cessione "pro-solvendo" del proprio stipendio mensile, nei limiti di un quinto e per un periodo massimo di 120 mesi. Il suddetto rimborso avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente o azienda presso la quale il cedente lavora. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. n.180 del 5 gennaio 1950 e dal relativo regolamento attuativo, D.P.R. n.895 del 28/7/50 e successive modifiche ed integrazioni e dal codice civile. Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

I prestiti personali contro cessione del quinto dello stipendio prevedono, obbligatoriamente per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a garanzia del debito contratto, emessi ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Cedente

La premorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Cedente, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Cedente prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Cedente ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,50 %
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	
• per importi fino a €5.000,00	20,925 %
• per importi superiori a €5.000,00	17,490 %
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata.

Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

Commissione a favore di Fides - per operazioni di rinnovo (calcolata sull'importo finanziato lordo)	24,5 % 22,5 %	Spese gestione post-vendita (da rimborsare in caso di estinzione anticipata per numero rate non maturate)	€1,72 <i>pro rata</i>
Commissione di intermediazione - per operazioni di rinnovo (calcolata sull'importo finanziato lordo)	13 % 10,4 %	Spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€10,00
Spese di attivazione del finanziamento	€270,00	Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€20,00
Spese di incasso quote	€5,00 <i>pro rata</i>	Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1 %
Imposta di bollo	€4,62 (ai sensi di legge)	Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	11 %	Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Cedente in base al tariffario forense pro-tempore vigente
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo		

Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il contratto si conclude nel momento in cui il Cedente ha ricevuto copia del presente atto sottoscritto da Fides per accettazione. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benestare e alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la cessione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione del pagamento di tutte le somme dovute dal Cedente.

2. Per effetto della presente cessione, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Cedente dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Cessionario.

3. Il Cedente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il Cedente eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente, resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere b), c), e) non saranno rimborsati. Sarà, invece, oggetto di restituzione: 1) in relazione alla voce della lettera a), l'importo di €1,72 (pro rata) moltiplicato per il numero delle rate non maturate, riferito alla gestione del post-vendita; la somma indicata alla lettera d) limitatamente alle rate non maturate; 3) la quota parte del premio assicurativo non goduto, secondo le indicazioni riportate nella nota informativa predisposta dalla Compagnia Assicurativa.

4. La cessione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Cedente autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Cedente sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Cessionario sino all'estinzione del debito.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Cedente autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o fondo pensionistico ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione. Il cedente si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non richiedere anticipazioni sul TFR.

5. Nel caso in cui il Cedente passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo ente datoriale affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile. A tal fine, il Cedente si obbliga a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Cessionario e al datore di lavoro da cui si allontana. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

6. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

7. Il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio prevede, obbligatoriamente per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a garanzia del debito contratto, emessi ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Cedente

La premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Cedente, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Cedente prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Cedente ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

8. In caso di ritardo, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Cedente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli

interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cedente moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

9. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore;
- b) irreperibilità, stato di detenzione;
- c) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cedente per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali, incluse eventuali omissioni circa l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione ed eventuali anticipazioni sul TFR o su somme equipollenti;
- d) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..

In tutti i casi sopra menzionati, il Cedente dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti suddetti.

Qualora il Cedente abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

10. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cedente. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Cedente ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cedente.

11. Gli oneri previsti dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica, sono a carico del Cedente. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Cedente autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.

12. Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso.

13. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma. Il Cedente elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni successiva variazione.

14. Il Cedente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, e il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

15. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Cessione "pro solvendo": negozio giuridico mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce un proprio credito ad un altro soggetto (cessionario), in luogo del pagamento. Il cedente è liberato dalla sua obbligazione soltanto quando la cessionaria abbia ottenuto il pagamento del debito ceduto.

DEBITORE CEDUTO: il datore di lavoro del cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al cedente di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORÀ: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al cessionario per la restituzione del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal cessionario all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del cedente, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio": media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).



FIDES S.p.A.

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

TABELLA USURA

Roma, 01/10/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

Applicazione: 01/10/2010 – 31/12/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in Euro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	13,95 %	20,925 %
	oltre 5.000	11,66 %	17,490 %
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	-	12,33 %	18,495 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 71

Data ultimo aggiornamento 30/09/2010

FOGLIO INFORMATIVO - Prestito contro cessione del quinto della pensione

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzo 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 - Fax 06.68392028 - www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale €2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato €660.905,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5).	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La cessione del quinto della pensione è un prestito personale destinato ai pensionati, che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice attraverso la cessione "pro-solvendo" della propria pensione mensile, nei limiti di un quinto e per un periodo massimo di 120 mesi. Il suddetto rimborso avviene mediante trattenute mensili sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale dal quale si percepisce la pensione. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. n.180 del 5 gennaio 1950 e dal relativo regolamento attuativo, D.P.R. n. 895 del 28/7/50 e successive modifiche ed integrazioni, dal DM del 27.12.2006 n.313 e dal codice civile. Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

I prestiti personali contro cessione del quinto della pensione prevedono, obbligatoriamente per legge, la sottoscrizione di un contratto assicurativo, a premio unico, a garanzia del debito contratto, emesso ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

La premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro cessione del quinto della pensione è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

TASSI MASSIMI APPLICATI	
T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,50 %
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	
• per importi fino a €5.000,00	20,925 %
• per importi superiori a €5.000,00	17,490 %
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata.

Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)			
Commissione a favore di Fides	8,50%	Spese gestione post-vendita (da rimborsare in caso di estinzione anticipata per numero rate non maturate)	€1,72 <i>pro rata</i>
- <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	7,15%		
Commissione di intermediazione	13,00%	Spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€10,00
- <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	10,40%	Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€20,00
Spese di attivazione del finanziamento	€270,00	Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1%
Spese di incasso quote	€5,00 <i>pro rata</i>	Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Imposta di bollo	€14,62 (ai sensi di legge)	Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Cedente in base al tariffario forense pro-tempore vigente
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	27,00%		
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo		

Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Conclusione del contratto, erogazione del finanziamento, chiusura del rapporto. Il contratto si conclude nel momento in cui il Cedente ha ricevuto copia del presente atto sottoscritto da Fides per accettazione. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benessere da parte dell'Ente pensionistico che corrisponde la pensione o altro trattamento equivalente al Cedente, sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla pensione mensile del Cedente stesso, nonché alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la cessione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel precedente capoverso. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione da parte di Fides del pagamento di tutte le somme dovute dal Cedente. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento.

2. Notifica del contratto all'Ente Pensionistico e modalità di rimborso delle quote. Per effetto della presente cessione, l'Ente Pensionistico sarà obbligato, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente, a prelevare mensilmente dalla pensione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Cessionario. È facoltà di Fides modificare unilateralmente e discrezionalmente, in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro numero di conto corrente postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

3. Estinzione anticipata. Il Cedente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il Cedente eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente, resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere b), c), e) non saranno rimborsati. Sarà, invece, oggetto di restituzione: 1) in relazione alla voce della lettera a), l'importo di € 1,72 (pro rata) moltiplicato per il numero delle rate non maturate, riferito alla gestione del post-vendita; la somma indicata alla lettera d) limitatamente alle rate non maturate; 3) la quota parte del premio assicurativo non goduto, secondo le indicazioni riportate nella nota informativa predisposta dalla Compagnia Assicurativa.

4. Variazione Ente Pensionistico. Nel caso in cui la pensione venga successivamente erogata da un altro Ente Pensionistico, il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo Ente pensionistico affinché quest'ultimo possa proseguire sulla pensione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile, nonché possa applicare quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, fino all'estinzione del prestito. A tal fine, il Cedente si obbliga, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge, a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Cessionario e all'Ente Pensionistico da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare a quello di destinazione il conto della presente cessione. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso della variazione saranno a carico del Cedente.

5. Riduzione della pensione. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione mensile del Cedente, qualora la stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). L'Ente Pensionistico sarà tenuto ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

6. Polizza assicurativa. Il prestito personale contro cessione del quinto della pensione prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di una polizza assicurativa a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

La premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente.

7. Mancato, ritardato o inesatto pagamento. In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Cedente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cedente moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456

c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) stato di detenzione; c) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cedente per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali; d) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. In tutti i casi sopra menzionati, il Cedente dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% di quanto dovuto al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti precisati dall'art.8. Qualora il Cedente abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

9. Modifica delle Condizioni Contrattuali. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cedente. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Cedente ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cedente.

10. Oneri e spese. Gli oneri previste dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica sono a carico del Cedente. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Cedente autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.

11. Cessione del contratto. Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso. Il Cessionario si impegna a rendere noto al Cedente l'eventuale avvenuta cessione del contratto, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge.

12. Foro competente ed elezione di domicilio. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma.

Il Cedente elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare, a mezzo raccomandata a.r., ogni successiva variazione.

13. Reclami, Ricorsi e Conciliazione. Il Cedente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Reclamabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

14. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

CESSIONE "PRO SOLVENDO": negozio giuridico mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce un proprio credito ad un altro soggetto (cessionario), in luogo del pagamento. Il cedente è liberato dalla sua obbligazione soltanto quando la cessionaria abbia ottenuto il pagamento del debito ceduto.

DEBITORE CEDUTO: il datore di lavoro del cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al cedente di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al cessionario per le restituzioni del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal cessionario all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del cedente, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio": media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).



TABELLA USURA

Roma, 01/10/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

Applicazione: 01/10/2010 – 31/12/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in €uro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	13,95 %	20,925 %
	oltre 5.000	11,66 %	17,490 %
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	-	12,33 %	18,495 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 72

Data ultimo aggiornamento 30/09/2010

FOGLIO INFORMATIVO – Prestito contro delegazione di pagamento

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzio 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 • Fax 06.68392028 • www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale €2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato €660.905,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5).	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice mediante trattenute mensili di quote dello stipendio che il datore di lavoro provvede a versare all'intermediario delegatario in forza del mandato irrevocabile conferito dal Delegante ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt.1269 e 1723, 2° comma c.c. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro. Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

Il prestito personale contro delegazione di pagamento, assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premiorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Delegante ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro delegazione di pagamento è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Delegante non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,500 %
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	18,495 %
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata.

Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

Commissione a favore di Fides - <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	24,5 % 22,5 %	Spese gestione post-vendita (da rimborsare in caso di estinzione anticipata per numero rate non maturate)	€1,72 <i>pro rata</i>
Commissione di intermediazione - <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	13 % 10,4 %	Spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€10,00
Spese di attivazione del finanziamento	€270,00	Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€20,00
Spese di incasso quote	€5,00 <i>pro rata</i>	Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1%
Imposta di bollo	€14,62 (ai sensi di legge)	Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	11 %	Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Delegante in base al tariffario forense pro-tempore vigente
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo		

Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il contratto si conclude nel momento in cui il Delegante ha ricevuto copia del presente atto sottoscritto da Fides per accettazione. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benestare e alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la delegazione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione del pagamento di tutte le somme dovute dal Delegante.

2. Per effetto della presente delegazione di pagamento, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Delegante dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Delegante medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Delegatario. La presente delegazione di pagamento non ha effetto liberatorio nei confronti del Delegante che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi del presente contratto in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Delegato ("delegazione cumulativa").

3. Il Delegante ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il Delegante eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente, resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere b), c), e) non saranno rimborsati. Sarà, invece, oggetto di restituzione: 1) in relazione alla voce della lettera a), l'importo di €1,72 (pro rata) moltiplicato per il numero delle rate non maturate, riferito alla gestione del post-vendita; la somma indicata alla lettera d) limitatamente alle rate non maturate; 3) la quota parte del premio assicurativo non goduto, secondo le indicazioni riportate nella nota informativa predisposta dalla Compagnia Assicurativa.

4. La delegazione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Delegante autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Delegante sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Delegatario sino all'estinzione del debito.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Delegante autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o fondo pensionistico ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del debito. Il Delegante si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non richiedere anticipazioni sul TFR.

5. Nel caso in cui il Delegante passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, il Delegante autorizza, sin da ora, il Delegatario a notificare il presente contratto al nuovo ente datoriale affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile. A tal fine, il Delegante si obbliga a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Delegatario e al datore di lavoro da cui si allontana. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

6. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Delegante - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). Conseguentemente, verrà prolungata la durata del piano di ammortamento. L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

7. Il prestito personale contro delegazione di pagamento, assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premioria del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Delegante ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità

equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

8. In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Delegante, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Delegante moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

9. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore;

b) irreperibilità, stato di detenzione;

c) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Delegante per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali, incluse eventuali omissioni circa l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione ed eventuali anticipazioni sul TFR o su somme equipollente;

d) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..

In tutti i casi sopra menzionati, il Delegante dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluita in linea capitale interessi di mora nei limiti suddetti.

Qualora il Delegante abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

10. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Delegante. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Delegante ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Delegante.

11. Gli oneri previsti dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica, sono a carico del Delegante. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Delegante autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Delegatario.

12. Il Delegante riconosce il diritto del Delegatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso.

13. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma. Il Delegante elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni successiva variazione.

14. Il Delegante può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

15. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

DELEGATARIO: l'intermediario finanziario creditore nei cui confronti il delegato dal debitore originario dovrà adempiere l'obbligazione di pagamento.

DELEGATO: il datore di lavoro del delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al delegante di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal delegante in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al delegatario per le restituzioni del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dall'intermediario delegante all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del delegante, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).

IL DELEGANTE PER RICEZIONE



TABELLA USURA

Roma, 01/10/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

Applicazione: 01/10/2010 – 31/12/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in Euro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	13,95 %	20,925 %
	oltre 5.000	11,66 %	17,490 %
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	-	12,33 %	18,495 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 74

Data ultimo aggiornamento 30/09/2010

FOGLIO INFORMATIVO - Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzo 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 - Fax 06.68392028 - www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale €2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato €660.905,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5)	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice attraverso la cessione "pro-solvendo" del proprio stipendio mensile, nei limiti di un quinto e per un periodo massimo di 120 mesi. Il suddetto rimborso avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente o azienda presso la quale il cedente lavora. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. n.180 del 5 gennaio 1950 e dal relativo regolamento attuativo, D.P.R. n.895 del 28/7/50 e successive modifiche ed integrazioni e dal codice civile. Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

Il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Cedente

La premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, derivante dalla perdita dell'impiego, da parte del Cedente, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Cedente dichiara di aver stipulato, in forma individuale, una polizza perdite pecuniarie per garantirsi dai rischi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento a favore di Fides a causa della perdita d'impiego. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, non è prevista la surrogazione dell'assicuratore medesimo nei diritti e nei privilegi vantati da Fides nei confronti del Cedente.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,50 %
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	
• per importi fino a €5.000,00	20,925 %
• per importi superiori a €5.000,00	17,490 %
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata.

Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

Commissione a favore di Fides	10 %
- per operazioni di rinnovo	8 %
(calcolata sull'importo finanziato lordo)	
Commissione di intermediazione	13 %
- per operazioni di rinnovo	10,4 %
(calcolata sull'importo finanziato lordo)	
Spese di attivazione del finanziamento	€270,00
Spese di incasso quote	€5,00 <i>pro rata</i>
Imposta di bollo	€4,62 (ai sensi di legge)
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	12 %
Premio della polizza di assicurazione rischio impiego (calcolato sull'importo finanziato lordo)	20 %
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo

Spese gestione post-vendita (da rimborsare in caso di estinzione anticipata per numero rate non maturate)	€1,72 <i>pro rata</i>
Rimborso spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€10,00
Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€20,00
Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1%
Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Cedente in base al tariffario forense pro-tempore vigente

Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il contratto si conclude nel momento in cui il Cedente ha ricevuto copia del presente atto sottoscritto da Fides per accettazione. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benessere e alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la cessione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione del pagamento di tutte le somme dovute dal Cedente.

2. Per effetto della presente cessione, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Cedente dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Cessionario.

3. Il Cedente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il Cedente eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente, resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere b), c), e) non saranno rimborsati. Sarà, invece, oggetto di restituzione: 1) in relazione alla voce della lettera a), l'importo di €1,72 (pro rata) moltiplicato per il numero delle rate non maturate, riferito alla gestione del post-vendita; la somma indicata alla lettera d) limitatamente alle rate non maturate; 3) la quota parte del premio assicurativo non goduto, secondo le indicazioni riportate nella nota informativa predisposta dalla Compagnia Assicurativa.

4. La cessione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Cedente autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Cedente sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Cessionario sino all'estinzione del debito.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Cedente autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o fondo pensionistico ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione. Il cedente si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non richiedere anticipazioni sul TFR.

5. Nel caso in cui il Cedente passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo ente datoriale affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile. A tal fine, il Cedente si obbliga a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Cessionario e al datore di lavoro da cui si allontana. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

6. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

7. Il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Cedente

La premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, derivante dalla perdita dell'impiego, da parte del Cedente, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Cedente dichiara di aver stipulato, in forma individuale, una polizza perdite pecuniarie per garantirsi dai rischi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento a favore di Fides a causa della perdita d'impiego. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, non è prevista la surrogazione dell'assicuratore medesimo nei diritti e nei privilegi vantati da Fides nei confronti del Cedente.

8. In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Cedente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al

presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cedente moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

9. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore;

b) irreperibilità, stato di detenzione;

c) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cedente per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali, incluse eventuali omissioni circa l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione ed eventuali anticipazioni sul TFR o su somme equipollenti;

d) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..

In tutti i casi sopra menzionati, il Cedente dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluita in linea capitale interessi di mora nei limiti suddetti.

Qualora il Cedente abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

10. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cedente. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Cedente ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cedente.

11. Gli oneri previsti dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica, sono a carico del Cedente. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Cedente autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.

12. Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso.

13. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma. Il Cedente ellege domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni successiva variazione.

14. Il Cedente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

15. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Cessione "pro solvendo": negozio giuridico mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce un proprio credito ad un altro soggetto (cessionario), in luogo del pagamento. Il cedente è liberato dalla sua obbligazione soltanto quando la cessionaria abbia ottenuto il pagamento del debito ceduto.

DEBITORE CEDUTO: il datore di lavoro del cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al cedente di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al cessionario per le restituzioni del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal cessionario all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del cedente, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio": media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).

IL CEDENTE PER RICEZIONE



FIDES S.p.A.

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

TABELLA USURA

Roma, 01/10/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

Applicazione: 01/10/2010 – 31/12/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in €uro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	13,95 %	20,925 %
	oltre 5.000	11,66 %	17,490 %
Altri Finanziamenti alle Famiglie effettuati dalle Società Finanziarie	-	12,33 %	18,495 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 75

Data ultimo aggiornamento 30/09/2010

FOGLIO INFORMATIVO - Prestito contro delegazione di pagamento

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzo 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 - Fax 06.68392028 - www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale €2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato €660.905,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5).	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice mediante trattenute mensili di quote dello stipendio che il datore di lavoro provvede a versare all'intermediario delegatario in forza del mandato irrevocabile conferito dal Delegante ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt.1269 e 1723, 2° comma c.c. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro.

Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

Il prestito personale contro delegazione di pagamento prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premiorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, derivante dalla perdita dell'impiego, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante dichiara di aver stipulato, in forma individuale, una polizza perdite pecuniarie per garantirsi dai rischi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento a favore di Fides a causa della perdita d'impiego. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, non è prevista la surrogazione dell'assicuratore medesimo nei diritti e nei privilegi vantati da Fides nei confronti del Delegante.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro delegazione di pagamento è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Delegante non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %	Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio. Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata. Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,50 %	
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	18,495 %	
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto	

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

Commissione a favore di Fides - <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	11 % 9%	Spese gestione post-vendita (da rimborsare in caso di estinzione anticipata per numero rate non maturate)	€1,72 <i>pro rata</i>
Commissione di intermediazione - <i>per operazioni di rinnovo</i> (calcolata sull'importo finanziato lordo)	13 % 10,4%	Rimborso spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€10,00
Spese di attivazione del finanziamento	€270,00	Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€20,00
Spese di incasso quote	€5,00 <i>pro rata</i>	Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1 %
Imposta di bollo	€14,62 (ai sensi di legge)	Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	12 %	Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Delegante in base al tariffario forense pro-tempore vigente
Premio della polizza di assicurazione rischio impiego (calcolato sull'importo finanziato lordo)	20%		
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo		

1. Il contratto si conclude nel momento in cui il Delegante ha ricevuto copia del presente atto sottoscritta da Fides per accettazione. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benestare e alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la delegazione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione del pagamento di tutte le somme dovute dal Delegante.

2. Per effetto della presente delegazione di pagamento, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Delegante dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Delegante medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Delegatario. La presente delegazione di pagamento non ha effetto liberatorio nei confronti del Delegante che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi del presente contratto in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Delegato ("delegazione cumulativa").

3. Il Delegante ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il Delegante eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente, resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere b), c), e) non saranno rimborsati. Sarà, invece, oggetto di restituzione: 1) in relazione alla voce della lettera a), l'importo di €1,72 (pro rata) moltiplicato per il numero delle rate non maturate, riferito alla gestione del post-vendita; la somma indicata alla lettera d) limitatamente alle rate non maturate; 3) la quota parte del premio assicurativo non goduto, secondo le indicazioni riportate nella nota informativa predisposta dalla Compagnia Assicurativa.

4. La delegazione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Delegante autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Delegante sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Delegatario sino all'estinzione del debito.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Delegante autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o fondo pensionistico ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del debito. Il Delegante si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non richiedere anticipazioni sul TFR.

5. Nel caso in cui il Delegante passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, il Delegante autorizza, sin da ora, il Delegatario a notificare il presente contratto al nuovo ente datoriale affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile. A tal fine, il Delegante si obbliga a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Delegatario e al datore di lavoro da cui si allontana. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

6. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Delegante - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). Conseguentemente, verrà prolungata la durata del piano di ammortamento. L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

7. Il prestito personale contro delegazione di pagamento prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premiorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, derivante dalla perdita dell'impiego, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante dichiara di aver stipulato, in forma individuale, una polizza perdite pecuniarie per garantirsi dai rischi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento a favore di Fides a causa della perdita d'impiego. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, non è prevista la surrogazione dell'assicuratore medesimo nei diritti e nei privilegi vantati da Fides nei confronti del Delegante.

8. In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Delegante, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Delegante moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

9. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore;
- irreperibilità, stato di detenzione;
- l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Delegante per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali, incluse eventuali omissioni circa l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione ed eventuali anticipazioni sul TFR o su somme equipollenti;
- il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..

In tutti i casi sopra menzionati, il Delegante dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluita in linea capitale interessi di mora nei limiti suddetti.

Qualora il Delegante abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

10. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Delegante. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Delegante ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Delegante.

11. Gli oneri previsti dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica, sono a carico del Delegante. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Delegante autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Delegatario.

12. Il Delegante riconosce il diritto del Delegatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso.

13. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma. Il Delegante elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni successiva variazione.

14. Il Delegante può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

15. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

DELEGATARIO: l'intermediario finanziario creditore nei cui confronti il delegato dal debitore originario dovrà adempiere l'obbligazione di pagamento.

DELEGATO: il datore di lavoro del delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al delegante di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal delegante in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al delegatario per la restituzione del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dall'intermediario delegante all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.

Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del delegante, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).



TABELLA USURA

Roma, 01/10/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

Applicazione: 01/10/2010 – 31/12/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in Euro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	fino a 5.000	13,95 %	20,925 %
	oltre 5.000	11,66 %	17,490 %
Altri Finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese	-	12,33 %	18,495 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.



INFORMAZIONI SULLA BANCA

FLASHBANK SPA

Gruppo Bancario CariChieti

Sede Legale e Direzione Generale: Via Borgonuovo, 24 – 20121– Milano

Telefono: 02/6378641 – Fax 02/637864216

Capitale Sociale: € 35.000.000,00 Riserve al: 31/12/2009 € 1.799.876,12

Num. Iscr. Reg. delle Imprese e Cod. Fiscale: 03598600371

Num. iscr. CCIAA: 1830754 Iscrizione Albo Banche e ABI: 03345

www.flashbank.eu - info@flashbank.eu

Aderente al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi

OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome / Ragione Sociale _____ Qualifica _____

Sede _____ Telefono _____ Iscrizione ad Albi _____ n° _____

Non sono previsti oneri e/o costi aggiuntivi al servizio proposto nella modalità di offerta fuori sede.

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto copia del presente foglio informativo, composto di n. ___ pagine, del documento "Principali diritti del cliente" e della tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996.

Contratto n° _____ (firma del cliente) _____

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE DEL QUINTO e PRESTITO DELEGA

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

CHE COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO?

La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento non finalizzato (quindi, non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi), concesso dall'Intermediario al Cliente, che lo restituisce attraverso la cessione di quote non superiori al quinto della sua retribuzione mensile. E' regolamentato dal DR 180/50 e 895/50 e successive modificazioni.

Il contratto di cessione del quinto tra l'Intermediario ed il Cliente, viene notificato al Datore di Lavoro, che è obbligato a trattenere mensilmente sulla busta paga la quota della retribuzione ceduta dal Cliente e a versarla all'Intermediario, a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del contratto, sino alla totale estinzione del finanziamento (artt. 1260-1264 cod.civ.). Il finanziamento è garantito dal vincolo in favore dell'Intermediario sulle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, e/o a qualunque altro titolo dovute, presso il Datore di Lavoro e/o presso il Fondo Pensione Complementare.

CHE COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE?

La cessione del quinto della pensione è un finanziamento non finalizzato (quindi, non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi), concesso dall'Intermediario al Cliente, che lo restituisce attraverso la cessione di quote non superiori al quinto della sua pensione mensile.

Il contratto di cessione della pensione tra l'Intermediario ed il Cliente, viene notificato all'Ente previdenziale, che è obbligato a trattenere mensilmente sul cedolino la quota della pensione ceduta dal Cliente e a versarla all'Intermediario, a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del contratto, sino alla totale estinzione del finanziamento (artt. 1260-1264 cod.civ.).

CHE COS'È IL PRESTITO DELEGA?

Il prestito delega è un finanziamento non finalizzato (quindi, non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi), concesso dall'Intermediario al Cliente, che lo restituisce attraverso il versamento di quote della sua retribuzione mensile. Il contratto di delegazione di pagamento tra l'Intermediario ed il Cliente, viene notificato al Datore di Lavoro, che, se accetta la delegazione, è obbligato a trattenere mensilmente sulla busta paga la quota della retribuzione ceduta dal Cliente e a versarla all'Intermediario, a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del contratto, sino alla totale estinzione del finanziamento (artt. 1268 e seguenti cod. civ.).

Tutti i finanziamenti sono garantiti da polizza assicurativa obbligatoria prevista dalla legge a copertura del rischio morte del Cliente e del rischio impiego (art.54 D.P.R. n. 180/1950 – Regolamento ISVAP n. 29/2009).

QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DEL PRESTITO DELEGA?

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione e il prestito delega sono finanziamenti a tasso fisso e il Cliente non potrà beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi di mercato al ribasso.

QUALI SONO LE GARANZIE DI QUESTI FINANZIAMENTI?

1) Trattamento di fine rapporto

In questi finanziamenti il trattamento di fine rapporto del Cliente (e altre somme a qualunque titolo dovute), accantonato presso il Datore di Lavoro e/o

presso un Fondo Pensione Complementare scelto dal Cliente, è ceduto a garanzia del finanziamento dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Cliente per tutta la durata del finanziamento non può richiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto, tranne che nei casi previsti dalla legge (art. 2120 c.c. ed art. 11, comma 7A, del D. Lgs. 252/2005). Se il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi motivo, prima che sia estinto il finanziamento, il datore di lavoro e/o il Fondo Pensione Complementare versano il trattamento di fine rapporto maturato e accantonato in favore della Banca fino all'integrale saldo del debito del Cliente nella misura delle somme accantonate. Se il Cliente è dipendente statale o pubblico, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima che sia estinto il finanziamento, per pensionamento, il Cliente autorizza sin d'ora l'Ente previdenziale, obbligato per legge, a proseguire le trattenute sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente.

2) Polizze assicurative

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei contratti di assicurazione contro il rischio di morte e della perdita di occupazione del Cliente, per la cessione del quinto dello stipendio e del prestito delega, a copertura del conseguente inadempimento o del credito (art. 54 del D.P.R. 180/1950 e Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009). Si rimanda, in ogni caso, per le polizze assicurative di cui sopra, alle condizioni generali di Assicurazione consegnate al Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

A - TAN - Tasso Nominale Annuo scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito-massimo..... 8%
B - Imposta sostitutiva..... 0,25%

	€ 10.000,00		
	2 anni	5 anni	10 anni
Interessi scalari	848,00	2.180,00	4.520,00
Montante	10.848,00	12.180,00	14.520,00
Importo singola rata	452,00	203,00	121,00

Le commissioni e gli altri oneri di seguito elencati sono calcolati sul montante dell'operazione

C - Spese per accensione pratica – massimo 10,00%
D - Spese notifica e postali – importo massimo..... € 250,00
E - Spese accessorie rete di vendita – massimo..... 10,00%
F - Spese retrocesse all'Amministrazione di appartenenza - massimo per singola rata € 5,425
G - Commissioni finanziarie Banca - massimo 5,00%
H - Commissioni gestione pratica rete di vendita - massimo..... 2,00%

Costi assicurativi

I - Rischio vita - massimo..... 25,00%
L - Rischio impiego (cessione del quinto dello stipendio e prestito delega) - massimo..... 3%

Tasso Effettivo Globale (TEG)/Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Cessione del quinto

calcolato su un capitale lordo mutuato < di €. 5.000,00 – massimo (1)..... **20,925%**

calcolato su un capitale lordo mutuato > di €. 5.000,00 – massimo (1)..... **17,490%**

Prestito delega

massimo (1)..... **18,495%**

(1) qualora il costo complessivo del finanziamento dovesse superare tali valori percentuali, il finanziamento non verrà concesso.

Penale di estinzione anticipata..... 1%

Interessi di mora..... 2 p.p.in più del TAN

Spese per il recupero giudiziale del credito a carico del Cliente..... in base al vigente tariffario forense

Spese di recupero stragiudiziale del credito..... 20 % dell'importo non pagato o in esazione

(entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti)

Le spese ripetibili, per la parte non ancora maturata, sono quelle indicate dalle lettere A, G, H

Le spese indicate dalle lettere F, I, L sono ripetibili nelle misure previste rispettivamente dall'Amministrazione di appartenenza/Ente pensionistico e dalle imprese assicurative.

Le spese non ripetibili sono quelle indicate dalle lettere B, C, D, E

L'IMPORTO EROGATO è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti punti da A a L

Copia contratto:..... € 0

NOTE ESPLICATIVE COSTI

Voce A- TAN Tasso Nominale Annuo

è il tasso nominale utilizzato per la predisposizione del piano di ammortamento.

Voce B- imposta sostitutiva:

le imposte e tasse sono imposte di bollo dovute nella percentuale indicata, calcolata sull'importo lordo del finanziamento dedotti gli interessi.

Voce C – spese per accensione pratica:

è il costo dovuto alla Banca convenzionata per: istruttoria, esame della documentazione, elaborazione dei dati ai fini di verifica anticiclaggio (D.Lgs. 231/2007) e antiusura (L. 108/96 e Istruzioni Banca d'Italia), deliberazione e costi di struttura ed organizzativi riguardanti le fasi di acquisizione, istruttoria ed erogazione del finanziamento.

Voce E – spese accessorie rete di vendita:

è il costo sostenuto dalla rete di vendita – mediatori creditizi, agenti, altri intermediari – ai quali il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi; per: istruttoria, esame della documentazione, elaborazione dei dati ai fini di verifica anticiclaggio (D.Lgs. 231/2007) e antiusura (L. 108/96 e Istruzioni

Banca d'Italia) e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

Voce F – spese retrocesse all'Amministrazione di appartenenza:

sono oneri dovuti all'Amministrazione di cui il Cliente è dipendente/pensionato e sono richiesti per il versamento delle trattenute mensili.

Voce G – commissioni finanziarie banca:

sono le commissioni finanziarie della Banca per la gestione del finanziamento, a copertura degli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista e della copertura delle perdite, per la differenza di valuta tra l'inizio ed il termine del finanziamento e per il non adeguamento dei tassi e della commissione dovuto a mutate condizioni di mercato.

Voce H – commissioni gestione pratica rete di vendita:

sono le commissioni di gestione della pratica destinate alla rete di vendita, destinate al mediatore per l'eventuale attività di assistenza richiesta allo stesso nel corso dell'ammortamento del finanziamento.

Voce I-L – costi assicurativi:

i costi assicurativi sono dovuti anticipatamente alle Compagnie di assicurazione specializzate, secondo le tariffe di premio applicate, per l'emissione obbligatoria di:

- 1) polizza assicurativa a copertura del rischio di morte del Cliente che si verifichi prima dell'estinzione del finanziamento;
- 2) (solo per cessione del quinto dello stipendio e prestito delega) polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego del Cliente.

Per maggiori informazioni relative alle polizze assicurative si rimanda al prospetto informativo della Compagnia di assicurazione, consegnato al Cliente.

CONDIZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO

PERIODICITA' AMMORTAMENTO	Mensile
TIPO DIVISORE PER AMMORTAMENTO	Commerciale/Commerciale
BASE DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	Anno commerciale

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Diritto di recesso

Il Delegante può estinguere in anticipo il proprio debito. La Banca, dopo aver ricevuto la richiesta da parte del Delegante, comunicherà al Delegante stesso l'ammontare del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito delle rate ancora non scadute alla data di anticipato adempimento, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché del compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata, il tutto con riferimento alla data della prima Rata in scadenza successiva alla richiesta.

Il Delegante provvederà quindi al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute entro la data indicata, determinando così l'estinzione del debito. Se il Delegante non versa tempestivamente queste somme, l'estinzione non avrà luogo e il Delegante dovrà effettuare una nuova richiesta alla Banca.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

I tempi massimi per la chiusura del rapporto sono di trenta giorni dal momento in cui la Banca viene informata della richiesta di recesso e il Cliente abbia provveduto a estinguere tutte le proprie pendenze relative al rapporto contrattuale.

Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per qualsiasi contestazione il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca entro 2 anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato direttamente allo sportello, per posta con raccomandata A/R oppure in via telematica all'indirizzo: ufficio.reclami@flashbank.eu. L'ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Se la risposta della Banca non arriva nei tempi previsti oppure non soddisfa il Cliente, egli può tentare di risolvere il problema presentando ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, organo decidente articolato in 3 collegi (Milano, Napoli, Roma) su base territoriale. Il ricorso, che deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito Internet (www.arbitrobancariofinanziario.it), deve avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e deve essere sottoscritto dal Cliente che può farsi assistere anche da un'associazione di categoria. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, oltretutto i ricorsi aventi ad oggetto la corresponsione di una somma in denaro fino a un importo massimo di 100.000,00 euro.

Sono invece escluse dalla competenza dell'ABF le controversie che riguardano servizi e attività di investimento, le controversie che riguardano beni e servizi diversi da quelli bancari e finanziari, controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 Gennaio 2007 e quelle già sottoposte all'autorità giudiziaria o rimesse a decisione arbitrale o per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione.

La procedura prevede il versamento di un importo pari a 20 euro che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso viene accolto in tutto o in parte. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'ABF, può comunque rivolgersi al giudice.

Il Cliente potrà adire l'Ombudsman - Giurì bancario istituito presso il Conciliatore Bancario con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma per dirimere le sole controversie inerenti i servizi di investimento presso il Conciliatore bancario.

Inoltre, in caso di controversie in materia di servizi di investimento determinate dalla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori il Cliente può rivolgersi alla camera di conciliazione istituita presso la CONSOB.

Per disposizioni più dettagliate sulla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente può consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento dell'Ombudsman – Giurì bancario a disposizione presso le succursali della Banca e disponibili sul sito della stessa (www.flashbank.eu); sul sito dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it); e sul sito del conciliatore bancario finanziario (www.conciliatorebancario.it).

LEGENDA

<i>ISC (TAEG):</i>	Indicatore sintetico di costo o tasso annuo effettivo globale calcolato considerando l'incidenza sul tasso nominale annuo delle commissioni d'istruttoria e dell'imposta sostitutiva, ove prevista.
<i>ISTRUTTORIA</i>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<i>PIANO DI AMMORTAMENTO</i>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<i>PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE</i>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<i>QUOTA CAPITALE</i>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento da restituire.
<i>QUOTA INTERESSI</i>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<i>RATA COSTANTE</i>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
<i>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):</i>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare lordo del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e tutte le altre voci di costo, anche per imposte e tasse.
<i>TASSO DI INTERESSE FISSO</i>	Tasso d'interesse che non varia per tutta la durata del prestito.
<i>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (T.A.N.):</i>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale costo del denaro) e il capitale prestato. È calcolato sull'importo lordo, considerato l'anno civile (divisore 365).
<i>TASSO DI INTERESSE VARIABILE:</i>	Tasso d'interesse che varia al variare del parametro di riferimento.
<i>TASSO DI MORA:</i>	Tasso d'interesse che il Cliente deve pagare alla Banca per ritardi nei pagamenti.
<i>TASSO EFFETTIVO GLOBALE (T.E.G.):</i>	Indica il tasso effettivo globale dell'operazione. Comprende le commissioni, gli oneri e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, dovute per l'erogazione del finanziamento. È il parametro di riferimento per la verifica antiusura.
<i>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM):</i>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria del finanziamento richiesto, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca/Intermediario non sia superiore.

**FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE QUINTO STIPENDIO/PENSIONE
 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale €12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2009 €3.380.449
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PRESENTATORE/MEDIATORE DELL'OPERAZIONE - LETTERA L) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE -

con sede in

Codice Fiscale

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO
PRODOTTI
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI)

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (RISERVATO AI PENSIONATI)

Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote del trattamento pensionistico mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza del diritto al percepimento della pensione.

Entrambi i prodotti sono regolati dalle seguenti disposizioni di legge: DPR 5/1/1950 n. 180 e successivi regolamenti e successive integrazioni e modificazioni e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006.

PREFINANZIAMENTI

Antecedentemente al perfezionamento di una delle due operazioni di prestito, per soddisfare immediate esigenze economiche, il Cliente ha la facoltà di **richiedere una anticipazione** che se erogata, a insindacabile giudizio dell'intermediario, oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata con decurtazione del netto ricavo del prestito stesso.

Il Cliente ha la facoltà di rimborsare il prefinanziamento in qualunque momento, salvo che non si sia perfezionato il prestito, previa restituzione della somma ricevuta unitamente ai soli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati.

In caso di mancato perfezionamento del prestito, ed in ogni caso qualora l'intermediario riscontri a suo insindacabile giudizio elementi ostativi al suo perfezionamento, il prefinanziamento dovrà essere rimborsato immediatamente, a semplice richiesta dell'intermediario, in una unica soluzione comprensiva della quota capitale e degli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati..

SOGGETTI DESTINATARI DEI PRODOTTI

I Prodotti sono destinati esclusivamente ai seguenti soggetti:

Cessione del quinto dello Stipendio: Lavoratori Dipendenti del settore statale, pubblico e privato.

Cessione del quinto della Pensione: Pensionati.

CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI

I	Esistenza di un Rapporto di Lavoro Dipendente o di Pensionamento , ovvero diritto al percepimento da parte del richiedente il prestito ad un compenso per una prestazione professionale svolta e/o ad un trattamento pensionistico.
II	Produzione del Certificato di Stipendio/Pensione (o altra attestazione) Il certificato o qualunque altro documento equipollente, deve essere rilasciato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione od il compenso per l'attività professionale, ovvero l'ente pensionistico o il fondo previdenziale che eroga la pensione ed ha la funzione di attestare gli elementi necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza/diritto a percepire una pensione ovvero il diritto di percepire un compenso, anzianità di servizio maturata; assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; ammontare della retribuzione/pensione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota cedibile; esistenza di altre trattenute in busta paga/pensione per pignoramenti e/o altri finanziamenti.
III	Proposta Contrattuale Sulla base della quota cedibile che rappresenta la rata del prestito, viene formulata una proposta precontrattuale che riproduce le condizioni del prestito in riferimento alle esigenze finanziarie del Cliente e alla durata del prestito.
IV	Stipula del Contratto di Cessione tra il Cliente e l'intermediario e Cessione dei diritti su Quote dello Stipendio/Compenso/Pensione Qualora il Cliente accetti la proposta precontrattuale si perviene alla stipula del contratto con il quale: - l'intermediario accorda al Cliente il prestito a titolo di mutuo; - il Cliente cede a quest'ultimo, a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 180/50 e succ. regolamento, parte del credito da lui vantato nei confronti del proprio datore di lavoro/ente o dal fondo previdenziale per le retribuzioni/pensioni maturande e conferisce a quest'ultimo specifico mandato irrevocabile affinché trattenga mensilmente sulla busta paga/pensione la rata necessaria al rimborso del prestito e la versi all'intermediario.
V	Assicurazione dell'ammontare del prestito Oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando (ove esistente), all'atto del perfezionamento del contratto vengono stipulate due polizze assicurative di cui una a copertura del rischio vita e un'altra a copertura del rischio impiego. La polizza rischio vita, il cui costo è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione, esenta gli eredi, in caso di decesso del Cliente, dal rimborso della posizione debitoria salvo che lo stesso Cliente non abbia rilasciato in sede di istruttoria e stipula del prestito dichiarazioni false e reticenti sul suo stato di salute. La polizza rischio impiego, non prevista per i Clienti Pensionati, garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il datore di lavoro. La polizza rischio impiego prevede alternativamente per la Compagnia Assicurativa: - il diritto di rivalsa nei confronti del Cliente per gli importi che la stessa Compagnia Assicurativa abbia liquidato all'intermediario per il verificarsi dell'evento oggetto di copertura; in tale caso il costo della polizza è integralmente a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"); - la rinuncia al diritto di rivalsa ; in tal caso il costo della polizza è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"). <i>Gli originali delle polizze saranno custoditi dall'intermediario fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere, previa richiesta scritta, copia delle stesse.</i>

VI	<p>Scelta soggetto fornitore delle coperture assicurative</p> <p>a) per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) (art. 32 del D.P.R. 180/50); da una Compagnia Assicurativa di diritto privato. <p>È data facoltà al Cliente di scegliere, tra le due alternative sopra indicate, il soggetto fornitore delle garanzie assicurative. In fase di proposta precontrattuale l'intermediario proporrà al Cliente una delle due alternative. Questi potrà a sua discrezione accettare la proposta assicurativa offerta dall'intermediario o eventualmente modificarla.</p> <p>b) per i lavoratori dipendenti dal Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente dalle Ferrovie dello Stato (art. 20 del Regio Decreto 850/14 e successivi aggiornamenti); da una Compagnia Assicurativa di diritto privato. <p>È data facoltà al Cliente di scegliere, tra le due alternative sopra indicate, il soggetto fornitore delle garanzie assicurative. In fase di proposta precontrattuale l'intermediario proporrà al Cliente una delle due alternative. Questi potrà a sua discrezione accettare la proposta assicurativa offerta dall'intermediario o eventualmente modificarla.</p> <p>c) per tutte le altre tipologie di dipendenti diversi da quello di cui ai punti a) e b) ,<i>nonché per i pensionati</i> è data facoltà al Cliente di provvedere direttamente al rilascio, a favore dell'intermediario, delle garanzie assicurative a copertura del rischio vita ed impiego (esclusi pensionati). <i>Qualora il Cliente non volesse provvedere direttamente può accettare la proposta assicurativa offerta dall'intermediario.</i></p> <p><i>Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla compagnia di assicurazione.</i></p>
VII	<p>Costi dell'operazione, Rata e Tasso Si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.</p>
VIII	<p>Estinzione Anticipata e Rinnovo Il Cliente qualora ravvedesse l'opportunità può provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere la somma delle rate a scadere al netto dell'abbuono degli interessi futuri e delle spese non ancora maturate. Nel caso in cui l'estinzione sia finalizzata all'erogazione di un altro prestito sarà liquidata al Cliente la differenza tra il netto erogabile del nuovo prestito ed il debito maturato dal precedente.</p>
VIII	<p>Tempo dell'esecuzione dell'operazione Il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento da parte del datore di lavoro/ente pensionistico o dal fondo previdenziale da cui il Cliente dipende/percepisce il trattamento pensionistico, ovvero il compenso per l'attività professionale svolta, del nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque fino a quando l'intermediario non sarà in possesso di tutta la documentazione e avrà dato parere favorevole, secondo il suo insindacabile giudizio, all'istruttoria.</p>
IX	<p>Portabilità Il presente finanziamento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazione nella legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha introdotto la cosiddetta "Portabilità del mutuo" (articolo 8 del citato decreto legge). La portabilità consiste nella possibilità per il Cliente di stipulare presso un altro Intermediario un nuovo contratto di finanziamento, ad estinzione del finanziamento originario, attraverso il meccanismo della "surrogazione nelle garanzie originarie per volontà del debitore"(articolo 1202 del Codice Civile). Nell'ipotesi di surrogazione il nuovo Intermediario surrogato subentra nelle garanzie del credito surrogato.</p>

RISCHI TIPICI

RISCHIO DI TASSO

Per effetto del tasso fisso il Cliente non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del servizio del debito) di una futura riduzione dei tassi.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Rischio di mancato rimborso di alcune voci di spesa sostenute dal Cliente.
 In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto al TAN per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate.
 Si veda per maggior chiarimenti la voce "spese non rimborsabili" sul prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.

ASSICURAZIONE

Rischio di invalidità della copertura assicurativa relativa al rischio vita in caso di dichiarazioni false e/o reticenti rilasciate dal Cliente in fase di istruttoria del prestito.
 La copertura assicurativa del rischio impiego (non prevista per i pensionati), nel caso in cui il relativo premio sia a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"), non estingue il debito del Cliente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazione dell'eventuale importo che quest'ultima avrà liquidato all'Intermediario in caso di verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia

DECORRENZA DELLE TRATTENUTE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico in fase di notifica del contratto di prestito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

PREFINANZIAMENTO

Fido a revoca concesso per soddisfare le esigenze di liquidità del Cliente fino al completamento dell'istruttoria e quindi all'erogazione del netto ricavo del prestito richiesto. Il mancato perfezionamento dell'operazione di prestito comporterà automaticamente la revoca del fido ed il conseguente ordine immediato ed incondizionato di rimborso delle somme erogate a titolo di prefinanziamento incrementate degli interessi maturati.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
RATA DURATA E DECORRENZA	
RATA	Costante
PERIODICITÀ RATA	Mensile
DURATA	Da 24 a 120 mesi
CAPITALE LORDO MUTUATO	Somma delle rate
DECORRENZA DELL'OPERAZIONE	Il primo giorno del mese successivo alla data di erogazione del prestito e comunque non oltre i 30 giorni successivi
data di decorrenza degli interessi	In ogni caso la decorrenza può variare al variare della tempistica del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente
INTERESSI	
TASSO ANNUO NOMINALE SCALARE (T.A.N.)	Max 5,00%
TASSO ANNUO EFFETTIVO SCALARE	Max 5,12%
VARIABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE	Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 gg.)
TASSO DI INTERESSE DI MORA	T.A.N. applicato + 5 punti percentuali
TASSO DI INTERESSE NOMINALE SUI PRE-FINANZIAMENTI	Max 12,00%
COMMISSIONI E SPESE	
A SPESE DI ISTRUTTORIA	Max €350,00
B COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Max 4,00% del Capitale Lordo Mutuato
per oneri e rischi di attivazione del prestito presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di Lavoro/Enti Pensionistici	
C COMMISSIONI DI GESTIONE	Max 25,75% del Capitale Lordo Mutuato
per prestazioni e oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento	Sono in tale voce ricomprese le Spese di Gestione Documentale di cui alla lettera D)
D SPESE GESTIONE DOCUMENTALE	Max €150,00
per conservazione, custodia e messa a disposizione del Cliente della documentazione contrattuale per il periodo di legge	
E SPESE INCASSO RATA	Tale importo, solitamente commisurato al numero delle rate, è determinato ed imposto dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico
per spese richieste direttamente dal Datore di Lavoro/Ente Pensionistico per la gestione delle trattenute ed il loro pagamento	
F ONERI ERARIALI	Secondo Tariffa in Vigore
Imposta sostitutiva art.17 dpr 601/73	
G COSTI COPERTURE ASSICURATIVE	Max 27,75% del Capitale Lordo Mutuato
la polizza Assicurativa Rischio Vita varia in funzione:	
del capitale lordo mutuato;	
della durata del prestito;	
dell'età del cliente.	
la polizza Assicurativa Rischio Impiego (non prevista per i pensionati) varia in funzione:	
del capitale lordo mutuato;	
della durata del prestito;	
dell'anzianità di servizio maturata dal cliente.	
H ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	€25,00
per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso il Datore di Lavoro/Ente Pensionistico	
I SPESE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE	Comprese nelle Spese di Gestione di cui alla lettera C)
effettuate mediante invio a mezzo posta ordinaria	
L COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI A TERZI PRESENTATORI DELL'OPERAZIONE	Max 18,00% del Capitale Lordo Mutuato
ESTINZIONE ANTICIPATA	
MODALITÀ E TERMINI DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata Il rapporto si intenderà definitivamente estinto al momento della ricezione, da parte dell'intermediario, dell'Importo Dovuto
IMPORTO DOVUTO	Il Cliente dovrà rimborsare oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione delle rate non scadute
PENALITÀ	1% del capitale residuo calcolato secondo quanto previsto alla voce "importo dovuto" al momento dell'estinzione
SPESE NON RIMBORSABILI	In qualunque ipotesi di estinzione anche conseguente a rinnovo, i costi indicati alle lettere A), B), D), F), H) e L) non saranno rimborsati. Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate di cui alla lettera C), E) e G) quest'ultime rimborsate da parte della Compagnia Assicurativa secondo le condizioni previste nelle relative polizze
DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
DIRITTO DI RIPENSAMENTO	Esercicabile entro 15 gg. dalla stipula del contratto. Sono comunque dovute dal Cliente le Spese di Istruttoria (lettera A del presente prospetto) oltre ai costi ed oneri sostenuti dall'intermediario e/o reclamati da terzi e indicati al presente prospetto

TAEG - TEG - TEGM

T.A.E.G. - TASSO ANNO EFFETTIVO GLOBALE
Calcolato a norma del D.M. Tesoro 8/7/1992 e succ. modifiche su base anno
calendario con mese pari a **30,416 gg.**)
Su Pre Finanziamenti

Max 35,50%

T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE

12,68%

**Nei limiti della rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e
Finanze maggiorata del 50%**

CATEGORIA DI APPARTENENZA

Prestiti Contro Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione

T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente
applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni
credizie

**Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni
descritte in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di
finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero
dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i
locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito
internet www.iblbanca.it**

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

NORME COMUNI CHE REGOLANO LE CESSIONI DEL QUINTO LE CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE

Mutuo. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti dell'Intermediario dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio/pensione e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro/ente pensionistico (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi/pensione tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi.

Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente.

In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere **A), B), C), D), E), F), G), H)** e **L)** del prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.

Mandato di Pagamento. Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende mandato irrevocabile affinché la stessa:

- trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi/pensione, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla all'intermediario;
- trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto).

Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce all'Intermediario mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso Intermediario, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Estinzione Anticipata In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (**T.A.N.**) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere **A), B), D), F), H) e L)** non saranno rimborsabili. Gli importi indicati alle lettere **C)** ed **E)** saranno invece rimborsati al Cliente per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera **G)** dovranno essere rimborsati al Cliente, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessioni del quinto, relativi regolamenti e circolari e normative in materia contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego (quest'ultimi rischi non previsti per la cessione del quinto della pensione) del Cliente.

Il Cliente stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio dell'Intermediario, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute, tuttavia in caso di decesso dello stesso Cliente la polizza non avrà validità se le suddette dichiarazioni siano state inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.).

Se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego, a scelta del Cliente, è sostenuto da quest'ultimo (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"), salvo i limiti delle condizioni di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, lo stesso Cliente non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima all'Intermediario. Diversamente se il suddetto costo è sostenuto dall'Intermediario (ramo assicurativo "credito") la Compagnia Assicurativa resterà surrogata all'Intermediario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi/pensione o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

Foro Competente. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Diritto di recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga all'Intermediario entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.

In caso di recesso saranno dovuti dal Cliente le Spese di Istruttoria di cui al prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo oltre ai costi ed oneri sostenuti dall'Intermediario e/o reclamati da terzi.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie: Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami dell'Intermediario. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Viale Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

NORME CHE REGOLANO I PREFINANZIAMENTI

Rimborso: Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo del Prefinanziamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, mediante trattenuta in una unica soluzione sul netto ricavo del Prestito in fase di istruttoria al momento in cui questo sarà perfezionato ed erogato. Il Prefinanziamento è concesso al tasso annuo nominale (T.A.N.) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto).

Mancato Perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione/Pensione: Qualora il contratto di Prestito contro cessione di quote della retribuzione/pensione in fase di istruttoria non venga perfezionato per i motivi indicati al successivo punto, il Cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed in una unica soluzione all'Intermediario, l'importo del debito residuo del Prefinanziamento, determinato come somma della quota capitale e della quota interessi, calcolata al T.A.N. dalla data di erogazione del Prefinanziamento sino alla data di mancato perfezionamento del Prestito.

Motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione/Pensione: Costituiranno motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro cessione di quote della retribuzione/pensione in fase di istruttoria:

- a) la falsità delle dichiarazioni, informazioni e/o documenti rilasciati dal Cliente in sede di istruttoria del Prestito stesso;
- b) la mancata accettazione da parte del datore di lavoro/ente pensionistico da cui il Cliente dipende/percepisce la pensione, ad operare la ritenuta sulla propria retribuzione/pensione;
- c) l'impossibilità ad assicurare l'importo lordo del Prestito presso le compagnie di assicurazione convenzionate con l'Intermediario, contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente;
- d) il cambiamento, durante la fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo sino alla concessione del Prestito, del datore di lavoro di dipendenza/ente pensionistico;
- e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali, e qualsiasi atto, accertamento o provvedimento - sanitario, amministrativo, sindacale - che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio oppure la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione/pensione quale risultava al momento della richiesta del Prestito;
- f) il mancato immediato avviso all'intermediario, del cambiamento del proprio domicilio;

- g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso;
 h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria del Prestito che determini l'impossibilità ad erogare il prestito stesso, secondo l'insindacabile giudizio dell'Intermediario.

Oneri e Spese: Tutte le spese che l'Intermediario dovesse sostenere per gli atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente Prefinanziamento saranno a totale carico del Cliente.

LEGENDA

AMMORTAMENTO	Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.
CAPITALE LORDO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
CAPITALE NETTO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.
COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro/ente pensionistico, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenuti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie. Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all'accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente.
COMMISSIONI DI GESTIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi sostenuti dalla stessa per la gestione delle attività di back-office durante il periodo di ammortamento del finanziamento. A titolo esemplificativo sono comprese nelle commissioni di gestione, le spese per l'elaborazione ed invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, per l'elaborazione dei dati in funzione del d.lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio) e della legge n. 108/96 (usura), per la segnalazioni previste dalla legge agli organi di vigilanza (es. centrali rischi ecc), per la gestione e registrazione degli incassi, per la gestione degli eventuali sinistri relativi ai rischi coperti dalle garanzie assicurative previste da contratto, per la gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge.
DECORRENZA	È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.
INTERESSI DI MORA	Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.
MEDIATORE CREDITIZIO	È una persona fisica o giuridica, iscritta negli appositi Albi tenuti dalla Banca d'Italia, che anche se a titolo non esclusivo, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente, il cui valore massimo è indicato nella sezione "condizioni economiche applicate" di cui al presente foglio informativo.
NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO	È pari all'importo realmente percepito dal Cliente e si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).
PENALE DI RIMBORSO	È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo. Nel caso di prestiti erogati a Clienti consumatori (art. 121 del D.Lgs 385/93) tale percentuale è pari all'1%.
SPESE ISTRUTTORIA	Spese sostenute e/o dovute per l'analisi della concedibilità del prestito.
T.A.E.G.	Calcolato a norma del DM Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Per il calcolo si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.
T.E.G.	È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione.
T.A.N.	È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO FOGLIO INFORMATIVO PER AVVENUTA LETTURA E DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO STESSO.

DICHIARO INOLTRE DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DI AVERNE RICEVUTO COPIA UNITAMENTE AL DOCUMENTO RELATIVO AI PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE E DEL PROSPETTO CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 (C.D. "LEGGE ANTUSURA").

DATA _____

IL CLIENTE



PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER LE OFFERTE PRESSO LO SPORTELLLO E FUORI SEDE RELATIVE AI SEGUENTI PRODOTTI E SERVIZI

CONTO CORRENTE
DEPOSITI
FINANZIAMENTI
LEASING
CREDITO AL CONSUMO FINO A 30.987,42 EURO
ALTRI SERVIZI REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA ESCLUSI I SERVIZI DI PAGAMENTO

SI CONSIGLIA UNA LETTURA ATTENTA DEI DIRITTI PRIMA DI SCEGLIERE UNO DI QUESTI PRODOTTI E DI FIRMARE IL CONTRATTO

IL CONSUMATORE CHE DESIDERA APRIRE UN CONTO CORRENTE OD OTTENERE UN MUTUO PUÒ RICHIEDERE E AVERE (NEL CASO DI COLLOCAMENTO DEL PRODOTTO PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA) O RICEVERÀ (NEL CASO DI COLLOCAMENTO DEL PRODOTTO FUORI DELLE FILIALI DELLA BANCA) GRATUITAMENTE LE GUIDE CHE SPIEGANO IN MANIERA SEMPLICE COME SCEGLIERE QUESTI SERVIZI E AIUTANO A CAPIRE COME FUNZIONANO E QUANTO COSTANO. LE GUIDE POSSONO ANCHE ESSERE SCARICATE DAL SITO WWW.IBLBANCA.IT

CHI DESIDERA ACQUISTARE TITOLI DI STATO NELLA FASE DEL COLLOCAMENTO PUÒ CONSULTARE L'APPOSITO AVVISO AFFISSO IN FILIALE

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- > Avere disposizione e portare con sé ovvero ricevere nel caso di offerta fuori sede **una copia di questo documento**.
- > Avere a disposizione e portare con sé ovvero ricevere nel caso di offerta fuori sede il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- > Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese alla banca. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.
- > Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- > Essere informato su come **recedere senza spese entro 10 giorni dalla conclusione del contratto**.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- > Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- > Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- > Ricevere una **copia del contratto firmato** dalla banca e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- > Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- > Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- > Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- > Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte della banca, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- > Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- > Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- > Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- > Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **mancato pagamento di una rata**, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.
- > Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

- > Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti di durata** quali conto corrente, deposito titoli in amministrazione, carta di debito, carta di credito, cassetta di sicurezza.
- > Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
- > Nei contratti di **mutuo** per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it - sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c'è un'ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
- > Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- > Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONTROVERSIE

Il cliente può presentare un reclamo alla banca presentandolo alle filiali della banca o per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami Via Campo Marzio n. 46 - 00186 - Roma o mediante invio di comunicazione via telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. La banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- > **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- > **Conciliatore Bancario** per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

FOGLIO INFORMATIVO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale €12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2009 €3.380.449
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PRESENTATORE/MEDIATORE DELL'OPERAZIONE - LETTERA L) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE -

PRIMO NETWORK SPA Intermediario Finanziario iscritto all'albo al n°41691
 con sede in CORSO SIRACUSA 16 10136 TORINO (TO)

Codice Fiscale 08154920014

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO
PRODOTTI
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Prestito estinguibile mediante **trattenuta di una quota della retribuzione** e versamento della medesima all'intermediario mediante conferimento da parte del Cliente al proprio datore di lavoro di uno specifico mandato irrevocabile (artt. 1269 e succ. e 1723 2° comma codice civile).

PREFINANZIAMENTI

Antecedentemente al perfezionamento dell'operazione di prestito, per soddisfare immediate esigenze economiche, il Cliente ha la facoltà di **richiedere un'anticipazione** che se erogata, a insindacabile giudizio dell'intermediario, oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata con decurtazione del netto ricavo del prestito stesso.

Il Cliente ha la facoltà di rimborsare il prefinanziamento in qualunque momento, salvo che non si sia perfezionato il prestito, previa restituzione della somma ricevuta unitamente ai soli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati.

In caso di mancato perfezionamento del prestito, ed in ogni caso qualora l'intermediario riscontri a suo insindacabile giudizio elementi ostativi al suo perfezionamento, il prefinanziamento dovrà essere rimborsato immediatamente, a semplice richiesta dell'intermediario, in una unica soluzione comprensiva della quota capitale e degli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati

SOGGETTI DESTINATARI DEI PRODOTTI

Il Prodotto è destinato esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti del settore statale, pubblico e privato.

CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI

I	Esistenza di un Rapporto di Lavoro Dipendente , ovvero diritto al percepimento da parte del richiedente il prestito ad un compenso per una prestazione professionale svolta.
II	Produzione del Certificato di Stipendio (o altra attestazione) Il certificato o qualunque altro documento equipollente, deve essere rilasciato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione od il compenso per l'attività professionale ed ha la funzione di attestare gli elementi necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza, diritto di percepire un compenso, anzianità di servizio maturata; assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; ammontare della retribuzione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota delegabile; esistenza di altre trattenute in busta paga per pignoramenti e/o altri finanziamenti.
III	Proposta Contrattuale Sulla base della quota delegabile che rappresenta la rata del prestito, viene formulata una proposta precontrattuale che riproduce le condizioni del prestito in riferimento alle esigenze finanziarie del Cliente e alla durata del prestito.
IV	Stipula del Contratto di Delegazione tra il Cliente e l'intermediario e concessione di delega all'incasso su quote dello stipendio Qualora il Cliente accetta la proposta precontrattuale si perviene alla stipula del contratto con il quale: - l'intermediario accorda al Cliente il prestito a titolo di mutuo; - il Cliente delega quest'ultimo, a norma degli artt. 1269 e succ. e 1723 2° comma del Codice Civile, ad incassare parte del credito da lui vantato nei confronti del proprio datore di lavoro per le retribuzioni maturande e conferendo a quest'ultimo specifico mandato irrevocabile affinché trattenga mensilmente sulla busta paga la rata necessaria al rimborso del prestito e la versi all'intermediario.
V	Assicurazione dell'ammontare del prestito Oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando (ove esistente), all'atto del perfezionamento del contratto vengono stipulate due polizze assicurative di cui una a copertura del rischio vita e un'altra a copertura del rischio impiego. La polizza rischio vita, il cui costo è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione, esenta gli eredi, in caso di decesso del Cliente, dal rimborso della posizione debitoria salvo che lo stesso Cliente non abbia rilasciato in sede di istruttoria e stipula del prestito dichiarazioni false e reticenti sul suo stato di salute. La polizza rischio impiego garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il datore di lavoro. La polizza rischio impiego prevede alternativamente per la Compagnia Assicurativa: - il diritto di rivalsa nei confronti del Cliente per gli importi che la stessa Compagnia Assicurativa abbia liquidato all'intermediario per il verificarsi dell'evento oggetto di copertura; in tale caso il costo della polizza è integralmente a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"); - la rinuncia al diritto di rivalsa ; in tal caso il costo della polizza è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"). <i>Gli originali delle polizze saranno custoditi dall'intermediario fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere, previa richiesta scritta, copia delle stesse.</i>
VI	Scelta soggetto fornitore delle coperture assicurative E' data facoltà al Cliente di provvedere direttamente al rilascio, a favore dell'intermediario, delle garanzie assicurative a copertura del rischio vita ed impiego. Qualora il Cliente non volesse provvedere direttamente può accettare la proposta assicurativa offerta dall'intermediario. <i>Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla compagnia di assicurazione.</i>
VII	Costi dell'operazione, Rata e Tasso Si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.
VIII	Estinzione Anticipata e Rinnovo Il Cliente qualora ravvedesse l'opportunità può provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere la somma delle rate a scadere al netto dell'abbuono degli interessi futuri e delle spese non ancora maturate. Nel caso in cui l'estinzione sia finalizzata all'erogazione di un altro prestito sarà liquidata al Cliente la differenza tra il netto

	erogabile del nuovo prestito ed il debito maturato dal precedente.
VIII	Tempo dell'esecuzione dell'operazione Il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento da parte del datore di lavoro da cui il Cliente dipende ovvero percepisce il compenso per l'attività professionale svolta, del nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque fino a quando l'intermediario non sarà in possesso di tutta la documentazione e avrà dato parere favorevole, secondo il suo insindacabile giudizio, all'istruttoria.
IX	Portabilità Il presente finanziamento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazione nella legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha introdotto la cosiddetta " Portabilità del mutuo " (articolo 8 del citato decreto legge). La portabilità consiste nella possibilità per il Cliente di stipulare presso un altro Intermediario un nuovo contratto di finanziamento, ad estinzione del finanziamento originario, attraverso il meccanismo della " surrogazione nelle garanzie originarie per volontà del debitore " (articolo 1202 del Codice Civile). Nell'ipotesi di surrogazione il nuovo Intermediario surrogato subentra nelle garanzie del credito surrogato.

RISCHI TIPICI

RISCHIO DI TASSO

Per effetto del tasso fisso il Cliente non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del servizio del debito) di una futura riduzione dei tassi.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Rischio di mancato rimborso di alcune voci di spesa sostenute dal Cliente.

In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto al TAN per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate.

Si veda per maggior chiarimenti la voce "**spese non rimborsabili**" sul prospetto "**condizioni economiche applicate**" del presente foglio informativo.

ASSICURAZIONE

Rischio di invalidità della copertura assicurativa relativa al rischio vita in caso di dichiarazioni false e/o reticenti rilasciate dal Cliente in fase di istruttoria del prestito.

La copertura assicurativa del rischio impiego, nel caso in cui il relativo premio sia a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"), non estingue il debito del Cliente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazione dell'eventuale importo che quest'ultima avrà liquidato all'Intermediario in caso di verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia.

DECORRENZA DELLE TRATTENUTE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in fase di notifica del contratto di prestito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

PREFINANZIAMENTO

Fido a revoca concesso per soddisfare le esigenze di liquidità del Cliente fino al completamento dell'istruttoria e quindi all'erogazione del netto ricavo del prestito richiesto. Il mancato perfezionamento dell'operazione di prestito comporterà automaticamente la revoca del fido ed il conseguente ordine immediato ed incondizionato di rimborso delle somme erogate a titolo di prefinanziamento incrementate degli interessi maturati.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
RATA DURATA E DECORRENZA	
RATA	Costante
PERIODICITÀ RATA	Mensile
DURATA	Da 24 a 120 mesi
CAPITALE LORDO MUTUATO	Somma delle rate
DECORRENZA DELL'OPERAZIONE	Il primo giorno del mese successivo alla data di erogazione del prestito e comunque non oltre i 30 giorni successivi
data di decorrenza degli interessi	In ogni caso la decorrenza può variare al variare della tempistica del Datore di Lavoro del Cliente
INTERESSI	
TASSO ANNUO NOMINALE SCALARE (T.A.N.)	Max 5,00%
TASSO ANNUO EFFETTIVO SCALARE	Max 5,12%
VARIABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE	Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 gg.)
TASSO DI INTERESSE DI MORA	T.A.N. applicato + 5 punti percentuali
TASSO DI INTERESSE NOMINALE SUI PRE-FINANZIAMENTI	Max 12,00%
COMMISSIONI E SPESE	
A SPESE DI ISTRUTTORIA	Max €350,00
B COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE per oneri e rischi di attivazione del prestito presso il Datore di Lavoro, ivi compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di Lavoro	Max 4,00% del Capitale Lordo Mutuato
C COMMISSIONI DI GESTIONE per prestazioni e oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento	Max 25,75% del Capitale Lordo Mutuato Sono in tale voce ricomprese le Spese di Gestione Documentale di cui alla lettera D)
D SPESE GESTIONE DOCUMENTALE per conservazione, custodia e messa a disposizione del Cliente della documentazione contrattuale per il periodo di legge	Max €150,00
E SPESE INCASSO RATA per spese richieste direttamente dal Datore di Lavoro per la gestione delle trattenute ed il loro pagamento	Tale importo, solitamente commisurato al numero delle rate, è determinato ed imposto dal Datore di Lavoro
F ONERI ERARIALI Imposta sostitutiva art.17 dpr 601/73	Secondo Tariffa in Vigore
G COSTI COPERTURE ASSICURATIVE la polizza Assicurativa Rischio Vita varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'età del cliente. la polizza Assicurativa Rischio Impiego (non prevista per i pensionati) varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'anzianità di servizio maturata dal cliente.	Max 17,75% del Capitale Lordo Mutuato
H ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso il Datore di Lavoro	€25,00
I SPESE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE effettuate mediante invio a mezzo posta ordinaria	Comprese nelle Spese di Gestione di cui alla lettera C)
L COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI A TERZI PRESENTATORI DELL'OPERAZIONE	Max 18,00% del Capitale Lordo Mutuato
ESTINZIONE ANTICIPATA	
MODALITÀ E TERMINI DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata Il rapporto si intenderà definitivamente estinto al momento della ricezione, da parte dell'intermediario, dell'Importo Dovuto
IMPORTO DOVUTO	Il Cliente dovrà rimborsare oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione delle rate non scadute
PENALITÀ	1% del capitale residuo calcolato secondo quanto previsto alla voce "importo dovuto" al momento dell'estinzione
SPESE NON RIMBORSABILI	In qualunque ipotesi di estinzione anche conseguente a rinnovo, i costi indicati alle lettere A), B), D), F), H) e L) non saranno rimborsati. Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate di cui alla lettera C), E) e G) quest'ultime rimborsate da parte della Compagnia Assicurativa secondo le condizioni previste nelle relative polizze
DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
DIRITTO DI RIPENSAMENTO	Esercitabile entro 15 gg. dalla stipula del contratto. Sono comunque dovute dal Cliente le Spese di Istruttoria (lettera A del presente prospetto) oltre ai costi ed oneri sostenuti dall'intermediario e/o reclamati da terzi e indicati al presente prospetto

TAEG - TEG - TEGM

T.A.E.G. - TASSO ANNO EFFETTIVO GLOBALE

Calcolato a norma del D.M. Tesoro 8/7/1992 e succ. modifiche su base anno calendario con mese pari a **30,416 gg.**)
Su Pre Finanziamenti

Max 30,00%

T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE

12,68%

Nei limiti della rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e Finanze maggiorata del 50%

CATEGORIA DI APPARTENENZA

Altri Finanziamenti alle Famiglie ed alle Imprese

T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet www.iblbanca.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

NORME CHE REGOLANO LE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Mutuo. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti dell'Intermediario dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi.

Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente.

In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere **A), B), C), D), E), F), G), H)** e **L)** del prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.

Mandato di Pagamento. Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende mandato irrevocabile affinché la stessa:

- trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla all'intermediario;
- trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto).

Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce all'Intermediario mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso Intermediario, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Estinzione Anticipata In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (**T.A.N.**) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere **A), B), D), F), H)** e **L)** non saranno rimborsabili. Gli importi indicati alle lettere **C)** ed **E)** saranno invece rimborsati al Cliente per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera **G)** dovranno essere rimborsati al Cliente, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego del Cliente.

Il Cliente stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio dell'Intermediario, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute, tuttavia in caso di decesso dello stesso Cliente la polizza non avrà validità se le suddette dichiarazioni siano state inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.).

Se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego, a scelta del Cliente, è sostenuto da quest'ultimo (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"), salvo i limiti delle condizioni di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, lo stesso Cliente non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima all'Intermediario. Diversamente se il suddetto costo è sostenuto dall'Intermediario (ramo assicurativo "credito") la Compagnia Assicurazione resterà surrogata all'Intermediario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

Foro Competente. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Diritto di recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga all'Intermediario entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.

In caso di recesso saranno dovuti dal Cliente le Spese di Istruttoria di cui al prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo oltre ai costi ed oneri sostenuti dall'Intermediario e/o reclamati da terzi.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie: Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami dell'Intermediario. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Viale Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

NORME CHE REGOLANO I PREFINANZIAMENTI

Rimborso: Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo del Prefinanziamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, mediante trattenuta in una unica soluzione sul netto ricavo del Prestito in fase di istruttoria al momento in cui questo sarà perfezionato ed erogato. Il Prefinanziamento è concesso al tasso annuo nominale (T.A.N.) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto).

Mancato Perfezionamento del Prestito contro Delegazione di Pagamento: Qualora il contratto di Prestito contro delegazione di pagamento della retribuzione in fase di istruttoria non venga perfezionato per i motivi indicati al successivo punto, il Cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed in una unica soluzione all'Intermediario, l'importo del debito residuo del Prefinanziamento, determinato come somma della quota capitale e della quota interessi, calcolata al T.A.N. dalla data di erogazione del Prefinanziamento sino alla data di mancato perfezionamento del Prestito.

Motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro Delegazione di Pagamento: Costituiranno motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro delegazione di pagamento della retribuzione in fase di istruttoria:

- a) la falsità delle dichiarazioni, informazioni e/o documenti rilasciati dal Cliente in sede di istruttoria del Prestito stesso;
- b) la mancata accettazione da parte del datore di lavoro da cui il Cliente dipende, ad operare la ritenuta sulla propria retribuzione;
- c) l'impossibilità ad assicurare l'importo lordo del Prestito presso le compagnie di assicurazione convenzionate con l'Intermediario, contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente;
- d) il cambiamento, durante la fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo sino alla concessione del Prestito, del datore di lavoro di dipendenza;
- e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali, e qualsiasi atto, accertamento o provvedimento - sanitario, amministrativo, sindacale - che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio oppure la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione quale risultava al momento della richiesta del Prestito;
- f) il mancato immediato avviso all'intermediario, del cambiamento del proprio domicilio;
- g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso;
- h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria del Prestito che determini l'impossibilità ad erogare il prestito stesso, secondo l'insindacabile giudizio

dell'Intermediario.

Oneri e Spese: Tutte le spese che l'Intermediario dovesse sostenere per gli atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente Prefinanziamento saranno a totale carico del Cliente.

LEGENDA

AMMORTAMENTO	Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.
CAPITALE LORDO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
CAPITALE NETTO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.
COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenuti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie. Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all'accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente.
COMMISSIONI DI GESTIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi sostenuti dalla stessa per la gestione delle attività di back-office durante il periodo di ammortamento del finanziamento. A titolo esemplificativo sono comprese nelle commissioni di gestione, le spese per l'elaborazione ed invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, per l'elaborazione dei dati in funzione del d.lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio) e della legge n. 108/96 (usura), per la segnalazioni previste dalla legge agli organi di vigilanza (es. centrali rischi ecc), per la gestione e registrazione degli incassi, per la gestione degli eventuali sinistri relativi ai rischi coperti dalle garanzie assicurative previste da contratto, per la gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge.
DECORRENZA	È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.
INTERESSI DI MORA	Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.
MEDIATORE CREDITIZIO	È una persona fisica o giuridica, iscritta negli appositi Albi tenuti dalla Banca d'Italia, che anche se a titolo non esclusivo, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente, il cui valore massimo è indicato nella sezione "condizioni economiche applicate" di cui al presente foglio informativo.
NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO	È pari all'importo realmente percepito dal Cliente è si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).
PENALE DI RIMBORSO	È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo. Nel caso di prestiti erogati a Clienti consumatori (art. 121 del D.Lgs 385/93) tale percentuale è pari all'1%.
SPESE ISTRUTTORIA	Spese sostenute e/o dovute per l'analisi della concedibilità del prestito.
T.A.E.G.	Calcolato a norma del DM Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Per il calcolo si vedi il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.
T.E.G.	È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione.
T.A.N.	È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.
TASSO ANNUO NOMINALE	

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO FOGLIO INFORMATIVO PER AVVENUTA LETTURA E DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO STESSO.

DICHIARO INOLTRE DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DI AVERNE RICEVUTO COPIA UNITAMENTE AL DOCUMENTO RELATIVO AI PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE E DEL PROSPETTO CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 (C.D. "LEGGE ANTIUSURA").

DATA _____

IL CLIENTE

